

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*, che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, consentendo di procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019 - tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data- nonché di utilizzare le risorse stanziare per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

L'intervento regolatorio risponde, dunque, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il *drafting* dei vigenti provvedimenti legislativi.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive “ulteriori” rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia.

A tal fine, nell'ambito dei principi di delega sopra richiamati, è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, composto da 45 articoli, suddivisi in sette Capi, che riproducono in parte l'impianto sistematico del decreto legislativo:

**Capo I:** Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

**Capo II:** Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

**Capo III:** Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza;

**Capo IV:** Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

**Capo V:** Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

**Capo VI:** Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

Con riferimento al **Capo I**, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale della **Polizia di Stato**, il presente schema di decreto costituisce il veicolo normativo per intervenire, parzialmente e coerentemente con le finalità del decreto legislativo, sulle criticità applicative emerse nella fase di attuazione, connesse, in particolare:

- a) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di prevenzione e repressione dei reati;

- b) alla necessità di snellire le procedure per il passaggio dal ruolo iniziale degli agenti e assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti, con possibilità di prevedere, in tale ultimo ruolo, nella fase transitoria, posizioni soprannumerarie, riassorbibili, attesa la necessità di disporre, in tempi brevi, di ufficiali di polizia giudiziaria;
- c) all'impossibilità, nei prossimi anni, di disporre, in numero adeguato rispetto alle esigenze funzionali dell'Amministrazione, di ispettori superiori e sostituti commissari, attese le gravi carenze di organico già venutesi a creare nel predetto ruolo nel corso degli ultimi anni e della prevista massiccia quantità di cessazioni per collocamento a riposo per limiti di età nei prossimi anni, tenendo pure conto del contenzioso promosso da numerosi ispettori superiori per il riconoscimento della pregressa anzianità nella qualifica di ispettore capo eccedente quella minima per l'accesso allo scrutinio;
- d) all'esigenza di accelerare, sempre per le anzidette esigenze di funzionalità, la copertura dei posti disponibili per i concorsi interni per vice ispettore già previsti nella fase transitoria;
- e) ai vuoti di organico di livello dirigenziale che si verificano a partire dal primo gennaio di ogni anno, atteso che la vigente disciplina prevede che l'Amministrazione debba attendere il 31 dicembre per eseguire la ricognizione delle vacanze in organico e poter espletare la successiva procedura di scrutinio - il cui *iter* procedimentale dura alcuni mesi - con la conseguenza che i posti rimasti scoperti durante l'anno vengono ripianati soltanto nel secondo semestre dell'anno successivo;
- f) alla opportunità di recuperare il taglio di posizioni di primo dirigente della carriera dei funzionari "ordinari" previsto dal riordino, mediante il recupero di un significativo numero di unità;
- g) alla necessità di prevedere un aumento dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli di base, per consentire l'immissione in servizio di nuovo personale più giovane di età rispetto al personale attualmente in servizio che ha una elevata età media e che viene solitamente impiegato in attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa anche a causa della grave carenza di personale dell'Amministrazione civile conseguente alla notevole riduzione del *turn over*;
- h) all'eccessiva durata dei percorsi formativi iniziali per l'accesso ad alcune qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato per la fase transitoria, che determina una dilatazione dei tempi di immissione in servizio operativo del personale di nuova nomina;
- i) allo sviluppo di carriera di taluni ruoli, compresi quelli tecnico-scientifici, rispetto ai quali si ravvisa la necessità di ridurre i tempi di permanenza di talune qualifiche, al fine di ottenere una contenuta accelerazione della progressione di carriera per garantire - in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio - la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori;
- l) all'assenza di un settore tecnico della Polizia di Stato competente in materia di "sicurezza cibernetica", la cui istituzione appare fondamentale al fine di consentire l'innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti del nostro Paese;
- m) al completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nella Polizia di Stato, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento ai requisiti di condotta;
- n) alla necessità di prevedere una misura compensativa per gli ispettori superiori, in possesso di tale qualifica già prima del riordino delle carriere, "raggiunti" dagli *ex* ispettori capo;
- o) alla mancata previsione dell'assegno *una tantum* per una parte del personale con qualifica apicale con maggiore anzianità che non ha beneficiato di alcuna riduzione delle permanenze per l'accesso alle qualifiche superiori;
- p) al mancato allineamento tra la promozione a commissario capo tecnico r.e. e quella prevista per la corrispondente qualifica del ruolo direttivo "ordinario" ad esaurimento.

Ciò posto, il **Capo I** dello schema di provvedimento, **composto di 6 articoli (da 2 a 7)**, reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale della **Polizia di Stato**:

- decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante “*Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*” (**articolo 2**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*” (**articolo 3**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*” (**articolo 4**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante “*Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato*” (**articolo 5**);
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*” (**articolo 6**);
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*” (**articolo 7**).

Quanto segue per un’**analisi nello specifico**.

**L’articolo 2, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737**, recante “*Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*”, prevedendo:

- alle lettere a) e b), l’allineamento alle disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) in materia di titolarità della potestà disciplinare nei confronti del personale in servizio presso gli uffici “interforze. In particolare, viene chiarito che le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della pena pecuniaria sono inflitte al personale della Polizia di Stato dal capo dell’ufficio o dal comandante del reparto, se appartenente alla Polizia di Stato, ovvero qualora il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartenga ai ruoli della Polizia di Stato, dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all’ufficio o reparto o, in mancanza, all’articolazione centrale sovraordinata;
- alla lettera c), modifiche finalizzate ad allineare le previsioni già vigenti alle nuove qualifiche dei funzionari della Polizia di Stato introdotte dal riordino delle carriere.

**L’articolo 3, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335**, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”, prevedendo:

- alla lettera a), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;
- alla lettera b):
  - ai nn.1) e 2), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente;
  - al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti dal decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell’interno;
- alla lettera c):

- al n.1), la possibilità di sottoporre i frequentatori del corso di formazione per allievi e agenti a valutazioni attitudinali per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono una particolare qualificazione;
- ai nn. 2) e 3), una modifica finalizzata a individuare, quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti in prova terminano il periodo residenziale presso l'Istituto di istruzione, con la conferma del giudizio di idoneità;
- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per allievi e agenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera d), una riformulazione delle ipotesi nelle quali gli allievi o gli agenti in prova possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge. In particolare, oltre alle ipotesi già previste di assenza connessa a infermità contratta durante il corso ovvero legata alla maternità, viene introdotta quella connessa a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;
- alla lettera e), la soppressione dell'articolo 6-*quater* del D.P.R. n. 335/1982, recante la disciplina relativa all'addestramento e ai corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti. L'intervento, in chiave sistematica, trasla parte della disciplina al n. 1) della suddetta lettera d) e introduce, alla successiva lettera r), una espresa disciplina dei corsi di specializzazione, abilitazione e qualificazione, non più riferiti solo agli agenti, ma a tutto il personale della Polizia di Stato, colmando una lacuna esistente nell'ordinamento;
- alla lettera f):
  - al n. 1), la specificazione della natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, mediante il riconoscimento di mansioni, che, seppur sempre esecutive, sono, però, caratterizzate dal fatto di poter essere anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità in relazione alla effettiva valenza dei compiti da questi svolti;
  - al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore", al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;
- alla lettera g):
  - al n. 1), la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata tendente a evitare "scavalcamenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore. Il trattamento previsto per tali soggetti, qualora vincitori, è l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente; esso non grava sullo stanziamento previsto per la procedura concorsuale, bensì sugli apposti stanziamenti di bilancio predisposti per le promozioni per merito straordinario;
  - al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti, in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti rimasti non coperti per l'ammissione al corso di formazione

professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo sono devoluti agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4), che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti;

- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitarsi entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte abbia esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

- alla lettera h):

- al n.1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto previsto per gli allievi agenti e gli agenti in prova di cui alla precedente lettera e);
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. La disposizione mira ad allineare la disciplina dei corsi dei sovrintendenti a quanto già previsto per quelli degli ispettori;

- alla lettera i):

- al n. 1), lettere a) e b), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi e interventi di *drafting* formale;
- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno, ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;
- al n. 3), una correzione materiale finalizzata ad armonizzare il comma 3 dell'articolo 27 con il precedente comma 2, nel quale si prevede che il corso di formazione ha durata non inferiore a sei mesi;
- al n. 4), un intervento di *drafting* formale;
- al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e dei corsi per la nomina a vice ispettore dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

- alla lettera l):

- ai nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale;
- al nn. 3) e 4), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore mediante concorso pubblico;
- alla lettera m):
  - al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
  - al n. 2), che i crediti formativi universitari (CFU) da acquisire durante la frequenza del corso per la nomina a vice ispettore di polizia siano riconducibili a lauree triennali a contenuto propriamente giuridico (che sono, poi, le medesime utili anche ai fini della successiva partecipazione al concorso interno per vice commissario);
  - al n. 3), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di “tirocinio applicativo” in “tirocinio operativo di prova”, con espressa precisazione dell’esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;
- alla lettera n):
  - al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
  - al n. 2), che la dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore consegue solo al mancato superamento dell’esame finale e non anche di quelli intermedi, in analogia a quanto già previsto per gli ispettori tecnici;
  - al n. 3), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice ispettore possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l’assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto previsto per il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti;
- alla lettera o), una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari, una progressione in carriera un minimo più celere per soddisfare le esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti;
- alla lettera p), in linea con le finalità di carattere funzionale sottese all’intervento di cui alla lettera p), una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore con acquisizione della connessa qualificazione di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, garantendo così un, seppur contenuto, più rapido avanzamento in un ruolo di rilevanza strategica per l’Amministrazione della pubblica sicurezza; questo anche al fine di soddisfare un’ulteriore rilevante esigenza funzionale dell’Amministrazione tendente a contenere il decremento organico nella qualifica di ispettore superiore connesso al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsto per il prossimo futuro, di consistenti aliquote di personale; inoltre, si chiarisce che, ai fini dell’accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali a contenuto propriamente giuridico previste per la partecipazione al concorso interno per vice commissario;
- alla lettera q), l’introduzione di una specifica disposizione finalizzata a disciplinare con fonte normativa primaria lo svolgimento dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento previsti per tutto il personale della Polizia di Stato al fine di sanare una lacuna esistente nell’ordinamento;
- alla lettera r), una modifica di carattere formale volta ad esplicitare l’applicabilità delle disposizioni in materia di rapporti informativi anche ai funzionari dei ruoli direttivi;
- alla lettera s), una correzione materiale necessaria a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di promozione per merito straordinario anche agli assistenti;
- alla lettera t):
  - al n. 1), una correzione necessaria per allineare la rubrica al contenuto dispositivo, applicabile anche ai funzionari del ruolo direttivo;

- al n. 2), l'attribuzione della classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, di tre scatti di anzianità, al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia conseguito eccezionali risultati, integrando i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario. A tale personale viene attribuito un riconoscimento economico in sostituzione dell'avanzamento alla qualifica superiore, poiché, come del resto avviene anche per altri ruoli, quella di commissario capo già costituisce la qualifica apicale del ruolo di appartenenza;
- alla lettera u), una correzione necessaria per esplicitare l'applicabilità della disposizione anche ai funzionari del ruolo direttivo;
- alla lettera v), modifiche alla TABELLA A:
  - al n. 1), per recuperare 30 unità nella dotazione organica dei primi dirigenti, rispetto al previsto decremento, dal 1.1.2027, di 81 unità;
  - ai nn. 2) e 3), per aggiornare il numero degli incarichi attribuibili ai dirigenti della Polizia di Stato, al fine di meglio assicurare le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
  - al n. 4), per ridurre contestualmente di 30 unità la dotazione della qualifica iniziale della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia;
  - ai nn. 5) e 7), per diminuire di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario), al fine di compensare l'incremento della dotazione organica del corrispondente ruolo degli ispettori tecnici;
  - ai nn. 6) e 7), per adeguare la Tabella A alle denominazioni delle qualifiche di ispettore superiore e sostituto commissario per come riformulate già dal decreto principale n. 95 del 2017;
  - al n. 8), per rimodulare la dotazione complessiva del ruolo degli ispettori a seguito del decremento di 600 unità di cui ai nn. 5) e 7);
  - al n. 9), per fissare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti pari a 1.600 unità, necessarie per il soddisfacimento di plurime esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, tra cui, in particolare, assumono grande rilievo: incrementare i servizi di controllo del territorio e di ordine e sicurezza pubblica; evitare l'indebolimento del complessivo dispositivo di sicurezza nei comparti delle Specialità, assicurando il mantenimento in attività dei presidi dislocati sul territorio; sostenere lo sviluppo delle attività della Polizia delle comunicazioni anche con riferimento all'istituzione del settore tecnico della sicurezza cibernetica; sostenere, altresì, lo sviluppo delle attività della Polizia delle frontiere, alla luce delle significative dinamiche migratorie e dei connessi possibili sviluppi sul piano istituzionale, anche a livello sovranazionale. Tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle dotazioni organiche raggiunta con il d.lgs. n. 95/2017, cosicché si passa da 117.291 unità ante-riordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436. La destinazione di tale aumento per intero al ruolo degli agenti e assistenti trova fondamento nella significativa riduzione subita da tale ruolo, oltre che sul piano dell'organico (nel 2017 la riduzione ammonta a circa 9.600 unità), in termini di forza effettiva, atteso che tale ruolo è l'unico da cui si selezionano, mediante promozioni, i vice sovrintendenti, nel quadro delle misure dirette all'obiettivo generale di aumentare gli ufficiali di polizia giudiziaria. Un aumento dell'organico del ruolo di base corrisponde, dunque, alle aggiornate esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, che gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti possono soddisfare nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione della criminalità, con un effetto in grado di riverberarsi anche su una migliore distribuzione

dei presidi di sicurezza sul territorio, garantendo quella necessaria flessibilità organizzativa necessaria al funzionamento degli Uffici, soprattutto periferici.

Quanto osservato in termini generali vale anche per la dotazione organica dei primi dirigenti della carriera funzionari che espletano funzioni di polizia: infatti, nel quadro della riduzione, entro il 2027, dei funzionari che espletano funzioni di polizia di 800 unità (da 4.500 a 3.700), i primi dirigenti passano da 709 a 628 unità (con un decremento pari ad 81 unità), per cui l'incremento di 30 unità ad opera del correttivo in esame (pari al 7,5% delle citate 800 unità), attenuando la riduzione, è funzionale ad una compiuta ed equilibrata opera di riorganizzazione dell'intera Amministrazione, a livello periferico e centrale, in corso di elaborazione parallelamente al riordino delle carriere.

**L'articolo 4, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", mediante una serie di interventi finalizzati ad allineare la disciplina del personale "tecnico" a quella del corrispondente personale dei ruoli "ordinari", prevedendo:**

- alla lettera a):
  - al n. 1), la facoltà del Ministro dell'interno di articolare, con proprio decreto, il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici in settori e profili di impiego. Viene, inoltre, introdotto un nono settore denominato "sicurezza cibernetica", al fine di corrispondere alle esigenze di operatività in tale campo della Polizia di Stato;
  - al n. 2), un intervento finalizzato a chiarire che il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto, in analogia, del resto, con quanto già previsto per il ruolo che espleta funzioni di polizia;
- alla lettera b), in analogia e con le stesse finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- alla lettera c):
  - ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente tecnico;
  - al n. 3), la rimodulazione del corso di formazione per la nomina ad agente tecnico mediante una estensione della durata da quattro a sei mesi;
  - al n. 4), un intervento finalizzato a colmare una lacuna legislativa e ad individuare quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti tecnici in prova terminano il corso di formazione;
  - al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera d), l'introduzione, al fine di colmare una lacuna legislativa, della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per allievi agenti tecnici, fatta salva la fattispecie del periodo di prova non previsto per il personale "tecnico";
- alla lettera e):
  - al n. 1), la specificazione della natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici, mediante il riconoscimento di mansioni, che, seppur sempre esecutive, sono, però, caratterizzate dal fatto di poter essere anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità in relazione alla effettiva valenza dei compiti da questi svolti;
  - al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore", al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di

funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;

- alla lettera f):

- al n. 1), la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente tecnico per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata tendente a evitare "scavalcamenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore. Il trattamento previsto per tali soggetti, qualora vincitori, è l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente tecnico; esso non grava sullo stanziamento previsto per la procedura concorsuale, bensì sugli apposti stanziamenti di bilancio predisposti per le promozioni per merito straordinario;
- al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo, sono devoluti, agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4) che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici dal decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitarsi entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte ha esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

- alla lettera g):

- al n. 1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge;
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo;

- alla lettera h):

- al n. 1), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, in ossequio ai principi

- costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi;
- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;
- alla lettera i):
- ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore tecnico mediante concorso pubblico;
  - al n. 3), il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno per semplificare la procedura di individuazione delle lauree in relazione alle quali è garantita l'acquisizione di CFU durante il corso di formazione per la nomina a vice ispettore tecnico (che sono, poi, le medesime utili anche ai fini della partecipazione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico);
  - al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico e del corso di formazione dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
  - al n. 5), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di "tirocinio applicativo" in "tirocinio operativo di prova", con espressa precisazione dell'esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;
- alla lettera l), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso interno e del corso per la nomina a vice ispettore tecnico dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera m), una riformulazione delle ipotesi di dimissione dal corso per vice ispettore tecnico;
- alla lettera n), un intervento finalizzato a chiarire il momento della decorrenza del termine di permanenza nella qualifica di vice ispettore tecnico per la promozione a ispettore tecnico;
- alla lettera o), una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari, una progressione in carriera un minimo più celere per soddisfare le esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti;
- alla lettera p), una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico; inoltre, si chiarisce che per l'accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno;
- alla lettera q), modifiche alla TABELLA A:
- alla lettera a), oltre ad un intervento di carattere formale in relazione alla denominazione dell'intero ruolo degli ispettori, per aumentare di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario tecnico), in funzione dell'istituzione del nuovo settore di impiego "sicurezza cibernetica" e per incrementi nei rimanenti settori per esigenze di maggiore funzionalità;
  - alla lettera b): riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei chimici e di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei biologi;

- alla lettera c):
  - n. 1): un intervento di carattere formale;
  - n. 2): un aumento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici, nella misura di un dirigente generale tecnico, necessario per le esigenze di funzionalità del nuovo assetto comparto tecnico-logistico dell'Amministrazione;
  - n.3) eliminazione della prevista indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico nell'ipotesi di nomina di un dirigente generale tecnico.

**L'articolo 5, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339**, recante *“Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato”*, prevedendo:

- alla lettera a), per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato ritenuti, dalla Commissione di cui all'articolo 4 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta;
- alla lettera b), la possibilità, per gli ispettori del ruolo “ordinario” non più idonei all'espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico “supporto logistico-amministrativo” anche qualora non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio in uno degli altri otto settori dei ruoli “tecnici”.

**L'articolo 6, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240**, recante il *“Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.”*, prevedendo:

- alle lettere a), b) e c), interventi di coordinamento finalizzati ad allineare le disposizioni vigenti in materia di nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato;
- alle lettere d) ed e), interventi di allineamento nomenclatorio della qualifica apicale del personale del ruolo degli orchestrali alla corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, modificando la rubrica in “Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore” e sostituendo la qualifica di “orchestrale-I livello” con quella di “orchestrale sostituto commissario tecnico”;
- alla lettera f), la modifica della TABELLA G, al fine di ridurre di un anno la permanenza nella qualifica di orchestrale ispettore tecnico e di orchestrale ispettore tecnico capo ai fini della promozione alla qualifica superiore, in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici.

**L'articolo 7, comma 1, introduce modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334**, recante *“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, prevedendo:

- alla lettera a), una correzione di *drafting*, finalizzata anche a specificare l'esatta denominazione dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza;
- alla lettera b), per esigenze di sistematicità dell'ordinamento, la “nuova” collocazione della previsione (già contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. ii), n. 4), del decreto legislativo) delle modalità di accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, con modificazioni volte ad assicurare che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il concorso interno *ex* articolo 5-bis, ovvero attraverso la riserva prevista nel

concorso pubblico *ex* articolo 3, non superiori, in ogni caso, il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi riservate al personale già appartenente all'Amministrazione;

- alla lettera c), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla carriera dei funzionari di Polizia, e prevedendo, altresì, che i candidati devono essere in possesso, oltre che dei diritti politici, anche di quelli civili, nonché di lauree magistrali o specialistiche a contenuto propriamente giuridico, locuzione che è chiarita, ai fini della partecipazione al concorso, in modo da includere soltanto i titoli universitari conseguiti sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi; inoltre, sono aggiunte alcune modifiche di coordinamento. Infine, si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina dei concorsi per commissario dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera d):
  - ai nn. 1) e 2), che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario. Inoltre, si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina del corso di formazione dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
  - al n. 3), che al termine del corso di formazione, l'assegnazione dei commissari capo è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio; in questo modo, si mira a garantire l'equilibrio tra le esigenze di vita dei funzionari in assegnazione, assicurate dalla scelta su base provinciale, e quelle di migliore funzionalità dell'Amministrazione (che, secondo la già vigente disciplina di attuazione, opera in base agli esiti di apposito *profiling* attitudinale dei frequentatori);
- alla lettera e), nn. 1) e 2), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per commissario possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, includendovi, in linea con quanto previsto pure per gli altri ruoli, le gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita;
- alla lettera f):
  - al n. 1), un intervento formale di coordinamento;
  - al n. 2), oltre interventi formali di coordinamento, una modifica delle aliquote delle percentuali previste per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno, attraverso l'aumento di quella riservata agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti, con contestuale rimodulazione di quella del ruolo degli ispettori, allo scopo di meglio equilibrare, anche rispetto a quanto già previsto con il primo correttivo, le opportunità di sviluppo di carriera del personale dei ruoli di base, che risulta in numero significativamente maggiore in confronto con il ruolo degli ispettori;
  - al n. 3), che, per la partecipazione al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, i candidati devono essere in possesso di lauree triennali a contenuto propriamente giuridico, e precisando, in tal senso, che, ai fini della partecipazione al concorso, sono tali quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi; inoltre, sono aggiunte alcune modifiche di coordinamento;

- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice commissari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera g):
  - al n. 1), per le medesime esigenze sottese all'assegnazione dei commissari capo, che, al termine del corso di formazione, l'assegnazione dei vice commissari è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati (senza più preclusione per quella di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando, nel segno di una piena flessibilità, in funzione di esigenze di funzionalità), secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;
  - al n. 2), un intervento di *drafting* formale;
- alla lettera h):
  - ai nn. 1), 2) e 3), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento, allo scopo di coprire, in tempi più brevi, le vacanze che si determinano in corso d'anno, con significativi benefici riflessi sulla organizzazione e sulla funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; inoltre, intervento anche sulla portata del corso di formazione dirigenziale, finalizzato a non modificare, per coloro che lo superano, la graduatoria di merito relativa alla promozione a vice questore aggiunto;
  - al n. 4), la precisazione delle modalità di immissione in ruolo dei neo-vice questori aggiunti, garantendo la precedenza, nella graduatoria di inizio corso, a coloro che sono stati promossi mediante scrutinio rispetto a coloro che sono risultati vincitori del concorso interno. Inoltre, previsione che i commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo;
  - al n. 5), interventi di *drafting* e il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice questori aggiunti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera i), ai nn. 1) e 2), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla qualifica dirigenziale di primo dirigente, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento in allineamento a quanto previsto *sub* lett. h);
- alla lettera l):
  - al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
  - ai nn. 2) e 3), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla qualifica dirigenziale di dirigente superiore, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;
- alla lettera m), l'inserimento, per il necessario completamento di tutte le possibili ipotesi minime del percorso di carriera dei funzionari di Polizia, della previsione di aver prestato servizio in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza;
- alla lettera n), un intervento di *drafting* formale;

- alla lettera o), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), in simmetria con le modifiche introdotte per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, una rimodulazione delle disposizioni in materia di accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con contestuale trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera p), nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale e di coordinamento simmetrici a quelli introdotti per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, specificando che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del periodo di tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario tecnico;
- alle lettere q), r) e s), in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali della carriera "ordinaria", l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente tecnico e a dirigente superiore tecnico, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;
- alla lettera t), l'eliminazione della previsione dell'indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in caso di nomina del dirigente generale tecnico, al fine di mantenere la disponibilità delle intere dotazioni organiche della qualifica di dirigente superiore nei diversi ruoli tecnici;
- alla lettera u), il completamento delle attribuzioni dei Primi dirigenti medici di Polizia che dirigono Uffici sanitari provinciali, riconoscendone la competenza anche in ordine all'accertamento della dipendenza delle lesioni traumatiche da causa violenta subite in servizio da appartenenti alla Polizia di Stato. La misura, avendo l'effetto di ridurre il carico di lavoro attualmente gravante sulle infermerie presidiarie per distribuirlo anche su importanti uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è finalizzata ad agevolare l'efficace e rapido completamento delle pratiche sanitarie in parola, tra l'altro riducendo i tempi in cui i dipendenti interessati restano in posizione di aspettativa;
- alla lettera v):
  - al n. 1), in simmetria con quanto viene disposto per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, che i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari devono essere in possesso, oltre che dei diritti politici, anche di quelli civili;
  - al n. 2), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei medici e medici veterinari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
  - al n. 3), una riformulazione della norma relativa alla riserva dei posti, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, in favore del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai requisiti e ai limiti di età dei partecipanti;
- alla lettera z), nn. 1) e 2) e 3), interventi di *drafting* formale ed un intervento per la riduzione dei termini massimi di assenza dai corsi per medico e per medico veterinario, calibrandola sulla ridotta durata dei corsi;
- alle lettere aa), bb) e cc), in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali delle carriere "ordinaria" e "tecnica", l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni a medico capo, medico veterinario capo, primo dirigente medico, primo dirigente medico veterinario e dirigente superiore medico, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento; inoltre, previsione del trasferimento della potestà regolatoria della disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi dirigenziali dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alle lettere dd) e ee), interventi di *drafting* formale;

- alla lettera ff), l'abrogazione, a fini sistematici, della disposizione che rinvia ad un regolamento ministeriale la definizione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nelle carriere dei funzionari, atteso che analoga disposizione è contenuta in ciascuno degli articoli relativi all'accesso delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato (articolo 3, comma 3, per i funzionari di Polizia, articolo 31, comma 3, per i funzionari tecnici di Polizia, e articolo 46, comma 2, per i medici e i medici veterinari di Polizia);
- alla lettera gg), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di aggiornamento per funzionari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera hh), l'introduzione di una specifica norma finalizzata a disciplinare i criteri di valutazione per gli scrutini per la promozione alle qualifiche dirigenziali dei funzionari della Polizia di Stato, anche alla luce dell'introduzione del c.d. "doppio scrutinio";
- alla lettera ii), l'abrogazione, per formali fini sistematici, della Tabella 6 recante l'equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, essendo stato quest'ultimo ruolo soppresso dal riordino delle carriere.

Il **Capo II**, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri, costituisce il veicolo normativo per intervenire, in via definitiva, sulle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione del riordino del 2017, considerando anche la necessaria equi-ordinazione con le altre Forze armate che, a differenza del provvedimento correttivo cd. di "primo tempo", dispongono ora di espressa delega per l'adozione dell'analogo decreto integrativo e correttivo del riordino dei ruoli, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

## Sezione I

### *Disposizioni generali e comuni*

La **Sezione I** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli da 8 a 12**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), di carattere generale e comune.

**L'articolo 8** modifica l'articolo 97 del COM al fine di uniformare le norme in vigore con riferimento alla collocazione della bandiera. In particolare, viene escluso l'obbligo espresso di custodire la bandiera nell'ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l'Arma dei carabinieri.

**L'articolo 9, comma 1, lettera a)** introduce l'art.179-bis del COM, in tema di sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, in analogia con quanto già previsto per il personale della Polizia di Stato dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

La modifica è volta a evitare dubbi interpretativi riguardo alla temporanea sospensione delle suddette qualifiche in capo al personale militare sospeso dall'impiego che, esonerato temporaneamente dal servizio, vede conseguentemente affievolito il proprio vincolo di lavoro con sospensione della maggior parte degli obblighi connessi al rapporto sinallagmatico.

Parimenti, la sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza viene collegata al provvedimento medico-legale di temporanea inidoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico, con l'espressa previsione di ripristino di tali qualifiche all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.

**L'articolo 9, comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 993 del COM prevedendo, per evitare dubbi interpretativi, l'esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in caso di richiamo dall'ausiliaria per prestare servizio in altre amministrazioni statali o territoriali diverse dalla

Difesa.

**L'articolo 10, comma 1, lettera a)**, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze concorsuali e i più incisivi accertamenti introdotti con il d.lgs. n. 126 del 2018, modifica l'articolo 641 del COM consentendo l'attribuzione della qualifica di perito settore anche a cura del Comando Generale per favorire la formazione dei selettori necessari.

**L'articolo 10, comma 1, lettera b)** introduce l'articolo 645-bis del COM al solo scopo di ricollocare correttamente, nell'ambito delle disposizioni generali inerenti al reclutamento, la facoltà di articolare i corsi di formazione in più cicli, già oggi prevista dal comma 3-quater dell'art. 2196-quinquies qualora vi siano esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di istruzione.

**L'articolo 10, comma 1, lettera c)** espunge il comma 3-quater dall'articolo 2196-quinquies del COM, ricollocando nell'ambito delle disposizioni generali inerenti al reclutamento la facoltà già prevista di articolare i corsi di formazione in più cicli, qualora vi siano esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di istruzione.

**L'articolo 11, comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 949 del COM, superando l'attuale complessa procedura di individuazione, nomina e connessa eventuale sostituzione dei membri integrativi della commissione di valutazione e avanzamento. A tale scopo, viene previsto che, in merito, possa provvedere il relativo Presidente, scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità assoluta e relativa, tra gli appuntati scelti già selezionati e nominati quali membri supplenti della citata commissione ai sensi dell'articolo 1047 del COM. Viene inoltre introdotto il comma 1-bis, che integra la norma relativa alla non ammissione al servizio permanente prevedendo, in mancanza di attivazione da parte dell'ufficiale diretto, la possibilità che la proposta di proscioglimento venga avanzata anche dagli altri superiori gerarchici fino al comandante di corpo. Lo scopo della modifica è quello di evitare la paralisi della procedura, atteso che il comma 1 dell'articolo 949 del COM riconosce, allo stato, tale potere al solo ufficiale diretto, senza prevedere eventuali autonome attivazioni da parte della scala gerarchica in assenza della proposta.

**L'articolo 11, comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 950 del COM in tema di prolungamento della ferma. In particolare, la modifica del comma 1 integra la norma che riguarda l'ammissione al servizio permanente per chiarire alcuni aspetti oggetto di contenzioso e/o di non univoca applicazione da parte dei Comandi di Corpo, riferiti, in particolare, alla temporanea inidoneità psico-fisica, al congedo obbligatorio per maternità, nonché alla sottoposizione a procedimento disciplinare "di stato". Viene altresì previsto che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di imputazione in procedimento penale non condizioni le valutazioni sulla successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non precluda la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.

La modifica del comma 2 interviene sulla durata complessiva della ferma, specificando che:

- per il militare in congedo obbligatorio per maternità la stessa non può superare il periodo di congedo previsto dalle norme a tutela della maternità;
- la sottoposizione a procedimento penale o disciplinare si riferisce, rispettivamente, all'acquisizione della posizione di "imputato" e al procedimento disciplinare di stato.

Al comma 3 vengono apportate specificazioni conseguenti alle precedenti con riferimento all'idoneità psico-fisica e al procedimento disciplinare di stato, precisando altresì che, in caso di conclusione del procedimento penale, la domanda per l'ammissione in servizio permanente può essere avanzata soltanto una volta definito il conseguente esame disciplinare.

Il comma 3-bis introduce una procedura autorizzativa del Comando Generale per la concessione del prolungamento della ferma da parte del Comando di Corpo, finalizzata a verificare l'uniforme e

corretta applicazione degli art. 949 e 950 del COM

**L'articolo 12, comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 1051 del COM, consentendo di evitare di dover valutare per l'avanzamento il personale nei cui confronti sia stato disposto il prolungamento della ferma volontaria (in attesa di valutarne l'ammissione in servizio permanente) in quanto imputato in procedimento penale per delitto non colposo, atteso che tale posizione processuale, da sola, non determina la sospensione della valutazione, che invece viene adottata solo in caso di effettivo rinvio a giudizio, come previsto dall'articolo 1051, comma 1, lettera a).

**L'articolo 12, comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 1072-bis del COM con lo scopo di consentire un eventuale incremento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli più anziani, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste, favorendone la progressione di carriera e alimentando il ruolo dei colonnelli con ufficiali di maggiore età anagrafica, così da evitare la saturazione del ruolo.

## Sezione II *Ruolo degli ufficiali*

La **Sezione II** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli 13 e 14**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale dei ruoli degli ufficiali.

**L'articolo 13, comma 1, lettera a) e b)** modifica, rispettivamente agli art. 737 e 737-bis del COM, la durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale, riducendola da 2 anni a 1 anno. L'intervento è volto a consentire una maggiore elasticità nella pianificazione e nella programmazione didattica dei rispettivi corsi, permettendo di calibrare al meglio le relative attività addestrative senza il vincolo eccessivamente stringente imposto dagli attuali limiti temporali.

**L'articolo 14, comma 1** sostituisce il quadro I, specchi B e C, della tabella 4, coerentemente con le modifiche apportate all'articolo 2111-bis del COM.

## Sezione III *Ruolo degli ispettori*

La **Sezione III** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli da 15 a 18**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale del ruolo degli ispettori.

**L'articolo 15, comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 679 del COM, in tema di reclutamento, al fine di limitare il transito nel ruolo ispettori al solo personale in servizio permanente, in analogia con quanto previsto dall'art. 690 per l'accesso al ruolo sovrintendenti nonché all'art. 2212-quaterdecies per l'immissione nel ruolo straordinario ad esaurimento.

**L'articolo 15, comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 683 del COM, con lo scopo di chiarire in maniera univoca che la durata indicata nella disposizione non si riferisce al corso superiore di qualificazione nella sua interezza, bensì al periodo minimo di formazione che ciascun allievo maresciallo dovrà frequentare. Al riguardo, viene precisato che la durata minima di 6 mesi si riferisce alla 2<sup>a</sup> fase del corso, destinata ai Brigadieri, mentre la 1<sup>a</sup> fase, dedicata agli Appuntati e Carabinieri, avrà una durata non inferiore a 1 mese.

Viene altresì introdotta, al comma 4, lettera b), una correzione formale, riguardante il giusto

riferimento normativo al corso superiore di qualificazione.

**L'articolo 15, comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 684 del COM, in tema di ammissione al corso biennale per marescialli, con la finalità di garantire al meglio la partecipazione dei "diplomandi", già prevista ove l'anno di conseguimento del titolo di studio coincida con quello in cui il concorso è bandito. L'intervento è finalizzato a consentire maggiore flessibilità nell'uscita dei bandi di concorso per evitare che se ne imponga la pubblicazione a partire dal mese di gennaio di ogni anno. Lo stesso, inoltre, non determina un differimento *sine die* della possibilità di partecipazione, nella considerazione che si tratta di concorsi banditi con cadenza annuale, senza soluzione di continuità.

**L'articolo 15, comma 1, lettera d)** modifica l'articolo 685 del COM, in tema di corso superiore di qualificazione, per precisare che lo stesso si compone di due fasi, con le rispettive durate.

**L'articolo 16, comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 766 del COM, in tema di svolgimento del corso biennale per marescialli, per allineare la norma a quanto già previsto dagli articoli 775 e 776 del COM, con riferimento ai brigadieri e dalle disposizioni generali dell'art. 594, co. 2 del TUOM, riguardo all'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, attribuendo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni, quali il Comandante delle Scuole, al pari delle altre Forze armate.

**L'articolo 16, comma 1, lettera b)** modifica l'art. 767 del COM al fine di allineare la disposizione a quanto già previsto dagli art. 775 e 776 del COM, con riferimento ai brigadieri e dalle disposizioni generali dell'art. 594, co. 2 del TUOM, riguardo all'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, attribuendo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni, quali il Comandante delle Scuole, al pari delle altre Forze armate.

**L'articolo 17, comma 1** modifica l'articolo 848 del COM precisando, anche a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e della conseguente ri-articolazione dell'organizzazione funzionale dell'Arma, il ruolo cui naturalmente deve essere devoluto il Comando di Stazione.

**L'articolo 18, comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 1293 del COM con lo scopo di armonizzare la progressione di carriera dei ruoli ispettori, riducendo la permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario, da 7 a 6 anni, e nel grado di maresciallo capo, da 8 a 7 anni. In particolare, lo sviluppo di carriera attualmente previsto nel minimo di 29 anni viene rimodulato con una riduzione complessiva di 2 anni, coerente con il tendenziale incremento dell'età media di arruolamento, già passato nell'ultimo quadriennio da 25 a 26 anni e tuttora in progressivo aumento. L'intervento è in linea altresì con l'esigenza funzionale di disporre in anticipo di marescialli dei gradi più elevati, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 173 COM, i Comandi delle oltre 4.500 stazioni territoriali sono retti di massima da luogotenente, maresciallo maggiore e maresciallo capo, e considerato anche che, a fronte della carenza organica di ufficiali inferiori, vi sono oltre 300 posizioni di impiego devolute a tenente/sottotenente e attribuibili anche luogotenente, nonché altre 844 devolute a ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento, provenienti dai luogotenenti, ricopribili anche da ispettori, necessariamente di grado elevato.

**L'articolo 18, comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 1325-bis del COM, allo scopo di integrare gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

**L'articolo 18, comma 1, lettera c)** sostituisce il quadro VI della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale degli ispettori, in coerenza con l'analogo intervento di riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi operato dalle modifiche all'articolo 1293 del COM per i marescialli del ruolo ispettori.

**L'articolo 18, comma 1, lettera d)** sostituisce il quadro IX della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale dei periti, in coerenza con l'analogo intervento di riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi operato dalle modifiche all'articolo 1293 del COM per i marescialli del ruolo ispettori.

Sezione IV  
*Ruolo dei sovrintendenti*

La **Sezione IV** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli 19 e 20**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale del ruolo dei sovrintendenti.

**L'articolo 19, comma 1** modifica l'articolo 849 del COM al fine di riconoscere la professionalità e la sempre maggiore qualificazione del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.

**L'articolo 20, comma 1** modifica l'articolo 1325-ter del COM, riducendo la permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. L'intervento risponde ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, connesse con la possibilità di impiegare i militari interessati per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo per un periodo maggiore in una qualifica adeguata al grado rivestito.

Vengono, inoltre, integrati gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

Sezione V  
*Ruolo degli appuntati e carabinieri*

La **Sezione V** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dall'**articolo 21 e 22**, recante le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relative al personale del ruolo degli appuntati e carabinieri.

**L'articolo 21, comma 1** modifica l'articolo 800 del COM, elevando da 58.877 a 60.617 la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri. Tale intervento, alla luce delle recenti revisioni ordinarie che hanno interessato l'intera organizzazione dell'Arma, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei comandi dislocati su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle articolazioni periferiche, e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

**L'articolo 22, comma 1, lettera a)** abroga il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1311 del COM, in tema di avanzamento degli appuntati e carabinieri, in quanto ridondante e di contenuto meramente generico.

**L'articolo 22, comma 1, lettera b)**, modifica l'articolo 1325-quater del COM, riducendo la permanenza nel grado di appuntato scelto da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. L'intervento risponde ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, connesse con la possibilità di impiegare i militari interessati per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo per un periodo maggiore in una qualifica adeguata al grado rivestito.

Con l'introduzione della lettera d-bis), vengono, inoltre, integrati gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto

non colposo nell'ultimo triennio.

## Sezione VI

### *Norme di coordinamento e transitorie*

La **Sezione VI** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli dal 23 al 25**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), che dettano disposizioni di coordinamento e transitorie riferite al personale di tutti i ruoli.

**L'articolo 23, comma 1** modifica l'articolo 2196-quinquies del COM introducendo, al comma 3-quinquies, un intervento diretto ad assicurare un significativo aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, con modalità analoghe a quelle previste dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza e dalla Polizia penitenziaria, prevedendo un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per un massimo di 3000 unità soprannumerarie complessive.

Nello stabilire tale intervento, la norma deroga espressamente al disposto di cui all'articolo 690, comma 4, del COM, relativo alla modalità di alimentazione del citato ruolo, che prevede una riserva dei posti fino al 60% per gli appuntati scelti, e non inferiore al 40% per appuntati, carabinieri scelti e carabinieri. In particolare, i sovrintendenti sono tratti con percentuali differenti nel corso degli anni dagli appuntati scelti e da appuntati, carabinieri scelti e carabinieri. Nel dettaglio:

- per il 2020 ne sono tratti 350 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2021 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2022 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2023 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2024 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi.

Le predette unità soprannumerarie sono riassorbite nella consistenza organica del ruolo di cui all'articolo 800, comma 3, del COM entro il 31 dicembre 2030. Infine, alla luce dell'incremento in sovrannumero della consistenza del ruolo sovrintendenti e, di conseguenza, del numero di allievi vicebrigadieri da formare ogni anno fino al 2024, viene prevista una durata inferiore dei relativi corsi formativi per consentirne l'articolazione su più cicli nello stesso anno.

**L'articolo 24, comma 1, lettera a)**, introduce il comma 1-*bis* all'articolo 2211-*bis* del COM. L'introduzione del comma deriva dalla necessità di prevedere, a decorrere dal 2021, un nuovo volume organico del ruolo normale, per il quale è stata predisposta un'ulteriore tabella (4, quadro I - specchio A *bis*) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, preservando l'attuazione, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2211-*bis* rinviano direttamente alle tabelle 4, quadro I, specchi B e C, che, conseguentemente, vengono autonomamente e coerentemente modificate, anche con l'introduzione, dal 2024, di obblighi di comando per la promozione al grado di maggiore RN.

Nel suo complesso la misura in esame, che risponde a imprescindibili esigenze funzionali e di equi-ordinazione, si prefigge lo scopo di elevare, in modo mirato e progressivo, i livelli dei comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri, assegnando, tendenzialmente, la responsabilità delle città metropolitane a generali di brigata e quella delle corrispondenti legioni territoriali a generali di divisione, al fine di allineare i predetti livelli gerarchici a quelli già previsti dalle altre Forze di polizia.

Ciò consentirà, nei prossimi anni, di mitigare l'attuale sperequazione dei livelli di comando sul territorio nazionale, dove l'Arma è normalmente rappresentata a un grado/livello amministrativo inferiore rispetto alle altre Forze di polizia, pur dispiegando gli organici più consistenti a livello provinciale per provvedere al presidio delle comunità territoriali più periferiche.

Inoltre, i limitati incrementi delle posizioni dirigenziali introdotti, pur incidendo in misura minima sui tassi di avanzamento (mantenuti in linea, se non inferiori, rispetto a quelli delle altre Forze armate) consentiranno di superare le penalizzazioni oggi esistenti sul piano delle legittime aspirazioni di carriera e sotto il profilo retributivo/previdenziale del personale interessato, specie ove si consideri che il numero dei dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in valore assoluto e in relazione ai volumi organici complessivi, è sensibilmente inferiore a quello delle altre Forze di polizia e Forze armate.

Ciò premesso, il presente intervento richiama e realizza gli obiettivi già individuati, in tema di dirigenza dell'Arma dei carabinieri, sia nella relazione illustrativa del provvedimento originario di riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia (d.lgs. n. 95 del 2017), sia nei pareri estesi dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di approvazione del primo decreto "correttivo" (d.lgs. n. 126 del 2018), poi rinviati per ragioni di opportunità, nell'attesa di una nuova delega che, a differenza di quella per il 2018, includesse anche le altre Forze armate.

**L'articolo 24, comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 2212-ter del COM per consentire, in considerazione della progressiva devoluzione degli organici dal ruolo forestale iniziale (RFI) al ruolo forestale (RF), dell'andamento del ruolo nonché della previsione, sino al 2027, della promozione annuale di un generale di brigata RFI, di mantenere, per gli ufficiali più anziani provenienti dal Corpo Forestale dello Stato, dei tassi di avanzamento coerenti con le prospettive di promozione nel corpo di provenienza (ove erano previsti 2 dirigenti generali per 21 dirigenti superiori), garantendo un adeguato sviluppo di carriera. Il limite temporale:

- del 2022, fissato in linea con le modifiche organiche già previsti per gli altri ruoli, consente il conferimento dello stesso numero di promozioni a generali di divisione che erano ipotizzabili nel Corpo Forestale dello Stato, riservandole tuttavia ad un numero inferiore di ufficiali e con un anticipo di due anni, migliorando le prospettive di carriera;
- del 2031 è connesso con le dotazioni organiche del ruolo dei generali di brigata RFI/RF previste dal 2032, che, riducendosi da 17 (volume iniziale RFI all'atto dell'assorbimento) a 12, consentono la piena vigenza della struttura a regime, anche in considerazione, a quella data, dell'avvenuto collocamento in congedo delle classi di ufficiali più anziani (di cui sono state doverosamente tutelate le aspettative di carriera maturate nel Corpo Forestale dello Stato).

L'eventuale promozione a generale di divisione RFI, transitoria ma necessaria al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, determinerà la contestuale detrazione di un tenente colonnello RFI nell'ambito dei decreti annuali di definizione degli organici del RFI, previsti dall'art. 2212-ter del COM.

**L'articolo 24, comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 2212-quaterdecies del COM, espungendo, in linea con i principi della legge delega tesi alla valorizzazione del merito, la qualificazione di "informativo" inizialmente attribuita al corso per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento, al fine di fornire ai frequentatori maggiori strumenti per lo svolgimento delle peculiari funzioni e tenuto conto che il mancato superamento del corso prevede già il rientro nel ruolo di provenienza.

**L'articolo 24, comma 1, lettera d)** modifica l'articolo 2214-quater del COM in tema di transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Al riguardo, nell'ottica della definitiva armonizzazione delle norme di stato giuridico del personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e confluito nell'Arma dei carabinieri, viene previsto, a far data dal 1° gennaio 2021, di uniformare, a domanda degli interessati, i limiti ordinamentali di

collocamento in congedo, in linea peraltro con quanto perseguito con il d.lgs. n. 228 del 2017, che ha esteso al citato personale l'applicabilità delle norme relative al collocamento in ausiliaria già previste per il restante personale militare.

L'intervento, connesso con esigenze funzionali/operative, oltre che di armonizzazione della disciplina normo/economica del personale, riguarda esclusivamente gli ufficiali del ruolo forestale iniziale in servizio e i militari in servizio dei ruoli forestali dei periti, revisori e operatori/collaboratori, dal momento che il restante personale transitato è già destinatario delle medesime regole di accesso alla pensione di vecchiaia in vigore per gli omologhi ruoli dell'Arma.

Inoltre, con lo scopo di evitare effetti peggiorativi rispetto a quanto già previsto nell'amministrazione di provenienza, al personale interessato viene garantito un diritto di opzione, da esercitare entro il termine sopra indicato, tra vecchi e nuovi limiti ordinamentali.

Infine, per la maturazione del diritto a pensionamento e la determinazione dei relativi esodi, vengono considerati i requisiti generali, stabiliti a legislazione vigente, per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia del personale militare, ovvero una età minima pari a 60 anni e, congiuntamente, un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, fermo restando l'adeguamento alla cd. "speranza di vita".

**L'articolo 25, comma 1, lettera a)** allinea le previsioni dell'articolo 2243-bis del COM, relative alla frequenza obbligatoria del corso di istituto, con quelle della Tabella 4, Quadro III, Specchio C, secondo la quale il superamento di tale corso costituisce requisito necessario per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, soltanto a partire dall'anno 2027, interessando pertanto gli Ufficiali con anzianità di spallina successiva al 1° gennaio 2011.

**L'articolo 25, comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 2243-ter del COM, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2243-bis, escludendo dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze gli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità di spallina antecedente al 1° gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto.

**L'articolo 25, comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 2243-quater del COM precisando il regime transitorio dei periodi minimi di comando, in coerenza con l'inserimento del periodo di comando obbligatorio per i capitani del ruolo normale. Allo scopo, viene esplicitata la riferibilità all'avanzamento al solo grado di colonnello, coerentemente con l'originario spirito della previsione, in cui tale indicazione non era necessaria.

**L'articolo 25, comma 1, lettera d)**, modifica l'articolo 2243-sexies del COM con lo scopo di correggere un errore formale, nella misura in cui le promozioni previste dal regime transitorio in oggetto non consentono la promozione al grado di generale.

**L'articolo 25, comma 1, lettera e)**, modifica l'articolo 2247-bis del COM per armonizzare la composizione delle commissioni di avanzamento con quelle previste per gli altri ruoli. In particolare, viene confermata:

- per le commissioni superiori di avanzamento, la presenza del generale di divisione del ruolo forestale iniziale, al pari di quanto previsto per il ruolo tecnico. Nel contempo viene eliminata la figura del segretario senza diritto di voto, le cui funzioni possono essere assunte dagli altri membri, in modo da superare la sistemica incompatibilità del segretario nella valutazione dei parigrado, parte in causa nel processo valutativo;
- per la commissione ordinaria di avanzamento, la presenza di un solo ufficiale del ruolo forestale iniziale, al pari di quanto previsto per il ruolo tecnico, ove vi è un colonnello per comparto, con il grado di generale di brigata, quale membro di grado più elevato in ragione del carattere più operativo e meno tecnico del ruolo.

Inoltre, in coerenza con le modifiche apportate agli art 1325-bis, 1325-ter e 1325-quater del COM,

**l'aggiunta della lettera d-bis) ai commi 8-bis, 9-bis e 10-bis dell'art. 2247-bis COM** integra gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della carica/qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

Al comma *9-bis*, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo connessa con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-*ter* del COM.

Inoltre, al comma *10-bis*, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo connessa con la riduzione della permanenza minima nel grado di appuntato scelto necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-*quater* del COM.

**L'articolo 25, comma 1, lettera f)** introduce, all'articolo 2247-*quinquies* del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 3, il cui significato è quello che originariamente andava attribuito al testo del medesimo, così da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo derivante dall'assenza, nel regime transitorio, di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo normale, ove si consideri che la tabella 4, quadro I (specchio B) prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta.

Parallelamente, la precisazione consente di evitare illegittimi scavalcamenti nel RN, garantendo la stabilità del ruolo nel quale, sino al 2023, sono consentiti i transiti dal RSE.

**L'articolo 25, comma 1, lettera g)** introduce, all'articolo 2247-*septies* del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 3, il cui significato è quello che originariamente andava attribuito al testo del medesimo, così da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo derivante dall'assenza, nel regime transitorio, di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo tecnico, ove si consideri che la tabella 4 - quadro III - specchio B, prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta.

L'assenza di tale precisazione potrebbe determinare difficoltà interpretative, già in atto con la similare previsione per il RSE.

**L'articolo 25, comma 1, lettera h)** introduce, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 2247-*octies* del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 1. Tale modifica deriva dalla necessità di risolvere una problematica interpretativa legata all'assenza di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale a esaurimento, ove si consideri che la tabella 4 quadro IV prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta che, come per gli altri ruoli, avviene nell'anno solare precedente a quello dell'effettiva promozione.

Il significato attribuito con la presente norma di interpretazione autentica è quello che originariamente andava attribuito al testo del comma 1 dell'articolo 2247-*octies*, in modo da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo. La tabella in esame, infatti, nello stabilire gli anni di permanenza nei gradi, distingue tra gli anni necessari per l'inserimento nell'aliquota di valutazione, quando si tratta di avanzamento "a scelta", e anni di anzianità minima di grado richiesti per la promozione, quando si tratta di avanzamento "ad anzianità". Ciò posto, data una permanenza minima nel grado di tot anni per la promozione "ad anzianità", la permanenza per l'inserimento in aliquota, in caso di avanzamento "a scelta", sarà di un anno in meno, tenuto conto che in quest'ultima ipotesi la promozione effettiva avviene necessariamente nell'anno solare successivo.

L'assenza di tale precisazione, infatti, potrebbe determinare difficoltà interpretative e contenzioso giurisdizionale sulle rideterminazioni di anzianità parallelamente previste dall'art.2212-*duodecies* del

COM, tenuto conto che il regime transitorio di avanzamento del ruolo speciale ad esaurimento fino al grado di tenente colonnello rimane ad anzianità fino al 2023, come previsto per il ruolo speciale prima del riordino dei ruoli. In pratica, ove si consideri che, a regime, gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento beneficiano già, per effetto delle disposizioni di riordino, di una ricostruzione di carriera con un recupero di 2 anni di anzianità pregressa, la previsione attuale, ove mal interpretata, potrebbe prestarsi a una lettura illogica e difforme per una pretesa di ulteriori 2 anni di anzianità pregressa, delineando un profilo di carriera migliore finanche del ruolo normale, in chiaro contrasto con gli intendimenti del riordino dei ruoli.

Parallelamente, la precisazione consente di evitare illegittimi scavalcamenti sia nell'ambito del ruolo speciale a esaurimento sia in occasione dei transiti nel ruolo normale, garantendo un equo trattamento a tutti gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento.

**L'articolo 25, comma 1, lettera i)** modifica l'articolo 2250-*quater* del COM prolungando, in via cautelativa, di un anno il regime transitorio dell'aspettativa per riduzione quadri, escludendone l'applicazione agli ufficiali del ruolo forestale iniziale sino al 2033, con un periodo di compensazione necessario (e sufficiente, in base all'andamento del ruolo) per consentire l'assorbimento delle promozioni che saranno conferite entro il 31 dicembre 2031, data oltre la quale entreranno in vigore i più ristretti volumi organici previsti dalla Tab. 4, quadro II, specchio B.

**L'articolo 25, comma 1, lettera l)** apporta, in primo luogo, una correzione formale della rubrica dell'articolo 2252 del COM, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Al comma 3, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo conseguente alle modifiche apportate agli articoli 1293, alla tabella 4, quadro VI e IX e all'articolo 2253-bis, finalizzata a preservare l'armonico sviluppo del ruolo.

Al comma 9-*quater*, viene introdotta una disposizione finalizzata a evitare scavalcamenti fra il personale già incluso nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019 per l'avanzamento a maresciallo maggiore "a scelta per terzi" e i marescialli capo che, in conseguenza della riduzione delle permanenze minime per complessivi due anni introdotte dalle modifiche apportate all'articolo 1293, acquisirebbero titolo ad essere valutati.

Al comma 9-*quinquies*, viene introdotta una modifica per evitare scavalcamenti a discapito dei marescialli capi già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte del personale che acquisisce titolo alla valutazione in conseguenza della riduzione di permanenze minime di cui all'articolo 1293, per il qual è necessario prevedere un'aliquota straordinaria di avanzamento, alla data del 1° gennaio 2020.

Al comma 9-*sexies*, viene prevista la promozione del personale avente anzianità riferita all'anno 2013, incluso nell'aliquota del 31 dicembre 2020 (dopo 7 anni nel grado), senza la suddivisione a scelta per terzi, al fine di evitare gli scavalcamenti con il personale meno anziano.

Al comma 9-*septies*, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo conseguente alle modifiche apportate agli articoli 1293, alla tabella 4, quadro VI e IX e all'articolo 2253-bis, finalizzata a preservare l'armonico sviluppo del ruolo, anche a seguito della riduzione delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo. Il personale in questione non ha beneficiato della riduzione della permanenza nel grado di maresciallo ordinario.

**L'articolo 25, comma 1, lettera m)** aggiunge l'articolo 2252-bis per evitare scavalcamenti in pregiudizio dei marescialli ordinari già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte dei militari che acquisiscono titolo alla valutazione a seguito della riduzione delle permanenze minime introdotte dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.

**L'articolo 25, comma 1, lettera n)** apporta una correzione formale della rubrica dell'articolo

2253-bis, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Ai commi 9-bis e 9-ter, in coerenza con il criterio di delega incentrato sul merito e al fine di valorizzare la professionalità del personale già promosso maresciallo aiutante con la normativa vigente prima del decreto legislativo n. 95 del 2017, con anzianità di grado inferiore a 8 anni, viene applicata una riduzione di un anno della permanenza nel grado di maresciallo maggiore nel quale gli stessi erano stati reinquadrati, non beneficiando, nell'immediato, di ulteriori progressioni di carriera. Tale personale, infatti, ha sostenuto una procedura di avanzamento particolarmente selettiva, operata in parte mediante il sistema "a scelta" e in parte con quello "a scelta per esami", secondo un numero di promozioni contingentato derivante dalle limitate vacanze organiche disponibili e, anche se con maggiore anzianità assoluta e/o relativa, è stato iscritto in ruolo nello stesso grado di maresciallo maggiore cui sono stati promossi i marescialli capi con almeno 8 anni di anzianità nel grado, grazie alla procedura straordinaria resasi necessaria per disciplinare il passaggio al nuovo sistema di avanzamento "a scelta per terzi".

L'intervento in esame tiene conto delle riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX.

La modifica del comma 9-quater dell'articolo 2253-bis riconosce ai marescialli capi promossi maresciallo maggiore dopo l'entrata in vigore del riordino ovvero con decorrenza fino al 31 dicembre 2019, le riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX.

L'intervento sul comma 9-quinquies dell'art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo maggiore con un solo anno di anticipo, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente.

L'intervento sul comma 9-sexies dell'art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo maggiore con un solo anno di anticipo, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente.

In ultimo, al comma 11-bis, è introdotta una disposizione volta a sanare la posizione del personale del ruolo d'onore, attualmente richiamato in servizio, che riveste un grado non più presente nell'ordinamento.

**L'articolo 25, comma 1, lettera o)** apporta una correzione formale alla rubrica dell'articolo 2253-ter, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Inoltre, vengono inseriti i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5-bis dell'articolo 2253-ter, con lo scopo di riconoscere ai luogotenenti di tutti i ruoli dell'Arma dei carabinieri, l'anticipazione nell'attribuzione della qualifica di carica speciale, derivante dalle riduzioni di permanenza introdotte dall'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, nonché dall'articolo 2253-bis.

**L'articolo 25, comma 1, lettera p)** modifica l'articolo 2253-quinquies del COM, introducendo disposizioni tecniche di raccordo connesse con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-ter.

**L'articolo 25, comma 1, lettera q)** modifica l'articolo 2253-septies del COM per disciplinare, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale conseguenti alla riduzione di permanenza nel grado appuntato scelto introdotta dall'articolo 1325-quater.

Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter disciplinano, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale, conseguenti alle riduzioni di permanenze nel grado di carabiniere scelto e di appuntato scelto introdotte dagli interventi sugli art. 1311 e 1325-quater.

Il **Capo III**, composto di **tre articoli (da 26 a 28)**, apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale del **Corpo della guardia di finanza**. Nel dettaglio:

a. **L'articolo 26** prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del citato Corpo. In particolare, il **comma 1**, alla:

(1) lettera a), modifica l'articolo 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanziari").

L'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132 - secondo cui la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data - a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati e finanziari di n. 950 unità. Tale misura è stata determinata, sulla base delle predette aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5 per cento della dotazione organica complessiva del Corpo della guardia di finanza, attualmente fissata a 62.891 unità. Tale intervento, alla luce delle recenti revisioni ordinarie che hanno interessato l'organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei comandi dislocati nell'intero territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo;

(2) lettera b), modifica l'articolo 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanziari"), prevedendo la riduzione della permanenza nel grado di appuntato scelto da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale". Tale modifica, speculare a quella operata per i brigadieri capo al successivo articolo 18, comma 3-bis, consente:

(a) all'Istituzione di poter impiegare i militari interessati in compiti di più elevata responsabilità per un maggior periodo. Ciò tenuto anche conto dei possibili passaggi ai ruoli superiori;

(b) di assicurare il mantenimento dell'uniformità nell'ambito dei gradi apicali dei ruoli appuntati e finanziari e sovrintendenti ai fini del conseguimento della qualifica speciale, prevedendo analoga riduzione di 2 anni rispetto alla permanenza nel grado inizialmente richiesta per effetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

(3) lettera c), introduce all'articolo 5 (Accesso al ruolo "appuntati e finanziari"), il comma 1-bis, al fine di prevedere la possibilità per il Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei successivi passaggi di ruolo, intervenuti a qualsiasi titolo. Tale disposizione - volta a incrementare la funzionalità e l'efficienza del Corpo mediante la possibilità di meglio calibrare l'alimentazione del ruolo di base in funzione delle contingenti esigenze funzionali e di servizio - introduce una previsione analoga a quelle già vigenti per le altre Forze di polizia, contemplate, per la Polizia di Stato, nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 95/2017, per l'Arma dei carabinieri, nell'articolo 824 del decreto legislativo n.

66/2010 e, per la Polizia penitenziaria, nell'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 95/2017;

(4) lettera d), interviene sul comma 1 dell'articolo 6 (Requisiti di ammissione al corso), integrando i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato ai fini dell'arruolamento nel ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza. In particolare, alla:

(a) lettera d-bis), si introduce, quale ulteriore requisito, l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso. Tale disposizione, introdotta in maniera omologa da tutte le Forze di polizia e dalle Forze armate, consente:

- al Corpo di stabilire anticipatamente quali tatuaggi e situazioni di alterazioni volontarie, già attualmente valutate in sede di accertamenti medico-sanitari del candidato, precludano l'arruolamento nella Guardia di finanza in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo. A titolo esemplificativo, la valutazione della citata lesività potrà, in tal modo, tenere conto della visibilità del tatuaggio o alterazione indossando l'uniforme e, in ogni caso, della tipologia, della dimensione e dell'aspetto degli stessi, anche qualora non visibili con l'uniforme;
- all'aspirante di prendere chiara cognizione, nell'ambito del bando di concorso, dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera iniziale dell'Istituzione;

(b) lettera i), si fa rinvio al possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il quale, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, stabilisce che «Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, anche in relazione agli ambienti di vita associata o familiare, eccettuate le frequentazioni occasionali o conseguenti ad obblighi di legge o altrimenti necessitate, onde escludere i candidati che presentino condotte incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di appartenente ai ruoli delle Forze di polizia»;

(c) lettera l), si introducono modifiche volte a:

- meglio specificare i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza. In particolare, si prevede che per l'ammissione al corso per allievo finanziere, il candidato - oltre a non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione - non deve essere destinatario di un licenziamento dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Tale previsione è stata introdotta in maniera speculare anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate;
- ampliare la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali del Corpo, specificando le tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento nell'Istituzione in relazione al contingente per il quale si concorre. In particolare, trattasi dei casi di proscioglimento per inattitudine alla vita di bordo o al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente ordinario, ovvero al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente mare;

(5) lettera e), apporta talune modifiche all'articolo 7 (Modalità dei concorsi). In particolare, al:

(a) comma 2, si introducono modifiche volte a prevede l'arruolamento diretto, tramite concorso pubblico aperto ai cittadini italiani, del personale da destinare, oltre che al Servizio di soccorso alpino, anche alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto

Impiego (A.T.P.I.) della Guardia di finanza, derogando per tali assunzioni alle previsioni stabilite dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in tema di riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate. Tale modifica è motivata dall'esigenza di:

- potenziare la componente AT.PI. del Corpo, altamente specializzata, assicurandone la necessaria alimentazione;
- accrescerne l'efficienza mediante la possibilità di arruolamenti diretti che consentono l'immissione in servizio di personale di più giovane età e specificamente motivato all'impiego nel peculiare settore, il quale si caratterizza per particolare proiezione operativa, mobilità e specifico addestramento nelle "tecniche di polizia" e di ordine pubblico.

A tal fine si prevede un limite annuale complessivo, pari a 180 unità, del numero di posti che possono essere dedicati agli arruolamenti nelle richiamate specialità in deroga alle previsioni del Codice dell'ordinamento militare;

- (b) comma 4, si precisa che le graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo di base, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso (30 giorni), cessano di avere validità. Attualmente il citato comma prevede la facoltà per il Corpo di utilizzare la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. Tale modifica risulta coerente con precedenti interventi operati dal decreto legislativo n. 95/2017 - come la modifica di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), n. 1.1), che, nell'ambito dei concorsi per l'accesso nella carriera iniziale del Corpo, ha soppresso l'elevazione del limite di età per i cittadini italiani che abbiano prestato servizio militare volontario - volti a ridurre l'età anagrafica del personale arruolato;

- (6) lettera f), apporta talune modifiche all'articolo 12 (Cause di sospensione della valutazione e della promozione). In particolare:

- (a) al comma 1, si introduce una modifica di carattere formale per specificare che la commissione ivi richiamata è la commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter del medesimo decreto legislativo n. 199/1995;

- (b) si introduce il comma 1-*bis*, allo scopo di:

- prevedere espressamente la possibilità per la Commissione permanente di avanzamento di sospendere la valutazione nei confronti di un militare del ruolo appuntati e finanziari in casi eccezionali, allorquando si ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio di avanzamento. Attualmente detta facoltà è prevista nei confronti di coloro che risultino:
  - rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
  - sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
  - sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;
- allineare la disciplina prevista per il citato personale a quella speculare, già stabilita per gli ufficiali del Corpo, dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 69/2001 e, per il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, dall'articolo 1051, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare;

- (7) lettera g), apporta talune modifiche all'articolo 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «sovrintendenti»). Nel dettaglio:

- (a) al comma 2, si specificano in maniera più puntuale le funzioni svolte dai sovrintendenti, prevedendo che le mansioni esecutive demandate al personale di detto ruolo possono essere anche di carattere qualificato e complesso, in tal caso distinguendosi maggiormente da

quelle, parimenti a carattere esecutivo, svolte dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari;

(b) al comma 3-bis, si prevede la riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale". L'intervento risulta funzionale alle esigenze della Guardia di finanza in quanto - avuto anche riguardo al fatto che gli appartenenti al ruolo sovrintendenti mediamente accedono al livello apicale della propria categoria con un'età anagrafica elevata, in ragione dell'alimentazione interno dal ruolo di base - consente:

- all'Istituzione di poter impiegare i militari interessati in compiti di più elevata responsabilità per un maggior periodo;
- al personale di detto ruolo di poter raggiungere il livello apicale della propria categoria;

(8) lettere h) e i), modificano, rispettivamente, il comma 2, lettera c), degli articoli 21 (Modalità dei concorsi) e 28 (Esclusione e rinvio dai corsi), al fine di prevedere, rispettivamente, nell'ambito dei concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti:

(a) da un lato, la riduzione del periodo entro cui possono essere nominati ulteriori vincitori. In tal senso, si stabilisce che tale periodo sia corrispondente a un sesto della durata del corso, in luogo dell'attuale previsione di un quinto dello stesso;

(b) dall'altro, l'ampliamento, in misura minimale, del numero massimo consentito di assenze dalle attività didattiche, oltre il quale è previsto il rinvio d'ufficio del frequentatore. Sul punto, si prevede che dette assenze non possono essere superiori a un quarto della durata del corso di formazione, in luogo della previsione di un quinto dello stesso.

Tali rimodulazioni evitano il rischio che - per effetto del combinato disposto dei predetti articoli 21 e 28, nella formulazione attualmente vigente - l'ammesso al corso in sostituzione di rinunciatari l'ultimo giorno utile (ammissione possibile entro un quinto della durata del corso), qualora si trovi ad essere assente dalle attività didattiche anche per un solo giorno, risulterebbe rinviato d'ufficio per avere superato, a qualsiasi titolo, il numero massimo consentito di giorni di assenza, parimenti fissato a un quinto della durata del corso di formazione. Con le correzioni apportate, dunque, il numero di giorni per l'ammissione verrebbe ridotta a un sesto della durata del corso di formazione, mentre il numero di assenze oltre il quale è previsto il rinvio d'ufficio verrebbe ampliato a un quarto della predetta durata;

(9) lettera l), modifica l'articolo 36, concernente i requisiti di partecipazione ai concorsi per ispettori. In particolare:

(a) al comma 1, lettera b), al pari delle modifiche operate all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 199/1995, con riferimento ai requisiti di partecipazione per i concorsi per allievo finanziere, si introducono modifiche volte a integrare i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato nel concorso pubblico per l'accesso al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Nello specifico, al:

- numero 6), si specifica che, per l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di ispettore del Corpo, è richiesto il possesso di ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 che, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, stabilisce che: «Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, anche in relazione agli ambienti di vita associata o familiare, eccettuate le frequentazioni occasionali o conseguenti ad obblighi di legge o altrimenti necessitate, onde escludere i candidati che presentino condotte incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di appartenente ai ruoli delle Forze di polizia»;

- numero 8-bis), si specifica che tra i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per ispettore vi rientra anche l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso. Tale disposizione, introdotta in maniera omologa da tutte le Forze di polizia e dalle Forze armate, consente:
  - al Corpo di stabilire anticipatamente quali tatuaggi e situazioni di alterazioni volontarie, già attualmente valutate in sede di accertamenti medico-sanitari del candidato, precludano l'arruolamento nella Guardia di finanza in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo. A titolo esemplificativo, la valutazione della citata lesività potrà, in tal modo, tenere conto della visibilità del tatuaggio o alterazione indossando l'uniforme e, in ogni caso, della tipologia, della dimensione e dell'aspetto degli stessi, anche qualora non visibili con l'uniforme;
  - all'aspirante di prendere chiara cognizione, in fase pre-concorsuale, dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera ispettori dell'Istituzione;
- numero 9), si introducono modifiche volte a:
  - specificare meglio i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza. In particolare, si prevede che per l'ammissione al corso per ispettore, il candidato - oltre a non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione - non deve essere destinatario di un licenziamento dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Tale previsione è stata introdotta in maniera speculare anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate;
  - ampliare la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali del Corpo, specificando le tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento nell'Istituzione in relazione al contingente per il quale si concorre. In particolare, trattasi dei casi di proscioglimento per inattitudine alla vita di bordo o al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente ordinario, ovvero al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente mare;
- (b) al comma 5-quater, si prevede, mediante il richiamo del comma 1 del medesimo articolo 36, l'allineamento dei requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli esecutori e dell'archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza ai requisiti previsti per le corrispondenti figure del ruolo ispettori, come modificati per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 95/2017. Ciò fermo restando il possesso degli specifici requisiti indicati alle successive lettere a) e b) del medesimo comma 5quater e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/2004, recante disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza;
- (10) lettera m), modifica, per esigenze di funzionalità della Guardia di finanza, l'articolo 37 (Modalità dei concorsi pubblici). In particolare, al:
  - (a) comma 4, lettere a) e b), si prevede l'ampliamento da un decimo a un quinto dei posti messi a concorso del numero degli idonei che possono essere dichiarati vincitori in sede di approvazione della graduatoria concorsuale. Ciò, fermo restando:
    - il numero delle assunzioni annualmente autorizzate sulla base del doppio limite, finanziario e numerico, connesso alle definitive cessazioni registrate nell'anno precedente, previsto ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

- le aggiornate stime delle vacanze nell'anno di conseguimento della nomina a maresciallo.

L'attuale disposizione - introdotta precedentemente alla previsione del predetto doppio limite annuale - costituisce oggi un elemento di eccessiva rigidità che rende difficoltosa, anche per effetto dei crescenti flussi reclutativi dei prossimi anni e del conseguente allungamento delle procedure concorsuali, l'ottimale alimentazione del ruolo ispettori.

La modifica di cui al comma 4 consentirebbe, infatti, di superare la descritta rigidità, in quanto l'Istituzione potrebbe anticipare l'emanazione dei relativi bandi concorsuali alla fine dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le facoltà assunzionali, calibrando in modo prudenziale il numero dei posti sulla base del dato provvisorio delle cessazioni, disponendo, se del caso, della possibilità di nominare - al termine della procedura, sulla base dell'oramai consolidato dato delle cessazioni - ulteriori vincitori rispetto ai posti inizialmente messi a concorso, nel limite del 20 per cento di questi ultimi;

- (b) al comma 5, si precisa che le graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso (30 giorni), cessano di avere validità. Attualmente il citato comma prevede la facoltà per il Corpo di utilizzare la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. Tale modifica risulta coerente con precedenti interventi operati dal decreto legislativo n. 95/2017 - come la modifica di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), n. 1.1), che, nell'ambito dei concorsi per l'accesso nella carriera iniziale del Corpo, ha soppresso l'elevazione del limite di età per i cittadini italiani che abbiano prestato servizio militare volontario - volti a ridurre l'età anagrafica del personale arruolato;

(11) lettera n), modifica il comma 4 dell'articolo 46 (Modalità dei concorsi interni). Tale intervento, collegato a quello di cui al successivo articolo 48, in tema di disciplina delle cause di rinvio dal corso, è diretto a rimodulare il periodo entro cui poter effettuare le sostituzioni dei rinunciatari, vincitori del concorso interno per ispettori, prevedendo, in luogo del termine unico di 20 giorni, un periodo corrispondente a un nono della durata del corso. La modifica, pertanto, sostituisce il termine fisso con un parametro dinamico che si aggiorna in relazione alla durata di detto corso la quale, per effetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 199/1995, è non inferiore a 6 mesi;

(12) lettera o), integra il comma 1 dell'articolo 48 (Modalità del corso). Tale intervento, collegato con quello di cui al precedente articolo 46, in tema di limiti entro cui dichiarare ulteriori vincitori a ripianamento dei posti resisi comunque disponibili, è volto a prevedere un congruo numero di giorni oltre il quale è disposto il rinvio, tenendo anche conto della posizione dei vincitori dichiarati tali a corso iniziato, subentrati in sostituzione di eventuali rinunciatari, stabilendo che per il corso interno per ispettori il periodo di assenza complessivo non può superare un sesto della relativa durata;

(13) lettera p), apporta talune modifiche all'articolo 49 (Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). In particolare, al:

- (a) comma 5, si introduce una modifica formale di aggiornamento del riferimento normativo;
- (b) comma 8, concernente l'ammissione al servizio permanente, si chiariscono meglio i casi in cui il militare non può essere ammesso in servizio permanente, disciplinando, in particolare, le ipotesi di temporanea inidoneità psico-fisica e di congedo obbligatorio per maternità. Viene altresì previsto che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di imputazione in procedimento penale non condizioni le valutazioni concernenti la

successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma;

- (c) comma 9, si interviene sulla durata complessiva della ferma, specificando che:
- per il militare in congedo obbligatorio per maternità, la stessa non possa superare il periodo di congedo previsto dalle norme a tutela della maternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001;
  - la sottoposizione a procedimento penale o disciplinare si riferisce, rispettivamente, all'acquisizione della posizione di "imputato" e al procedimento disciplinare di stato;
- (d) comma 10, si adeguano le relative previsioni, in tema di ammissione a domanda in servizio permanente al cessare della cause che hanno determinato il prolungamento della ferma volontaria, con riferimento al riacquisto dell'idoneità psico-fisica e al termine del periodo di congedo obbligatorio per maternità. Si precisa, inoltre, che, in caso di conclusione del procedimento penale, la domanda per l'ammissione in servizio permanente può essere avanzata soltanto una volta definito il conseguente esame disciplinare. Le suddette modifiche trovano applicazione anche nei confronti dei finanziari in ferma volontaria in virtù dell'estensione della disciplina contenuta nell'articolo 49 prevista dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 199/1995;
- (e) le modifiche al comma 13 - coerentemente agli interventi normativi introdotti all'articolo 36, comma 5-quater, del medesimo decreto legislativo n. 199/1995, che allinea i requisiti di partecipazione ai concorsi per esecutore della Banda musicale della Guardia di finanza a quelli previsti per l'accesso al ruolo ispettori del predetto Corpo - sono volte a precisare che i soggetti rinviati dal corso di formazione per ispettori non possono partecipare a successivi concorsi indetti dalla Guardia di finanza per il reclutamento di personale, oltre che del ruolo "ispettori", anche di quello degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo;

(14) lettera q), apporta talune modifiche all'articolo 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). In particolare, al:

- (a) comma 1, si prevede l'allineamento della disciplina delle cause di sospensione della valutazione, prevista per il ruolo sovrintendenti e il ruolo ispettori, a quella stabilita per il ruolo appuntati e finanziari, evitando un'ingiustificata disparità di trattamento. Difatti, secondo l'attuale normativa:
- l'appuntato o il finanziere che ha maturato i requisiti per l'avanzamento e che, al momento della valutazione, si venga a trovare in una posizione di stato che determina detrazione/riduzione di anzianità (e.g., l'aspettativa per motivi privati):
    - è comunque valutato e, se idoneo, promosso al grado superiore;
    - al rientro in servizio, subirà una rideterminazione dell'anzianità giuridica nel grado mediante decurtazione corrispondente al tempo trascorso in aspettativa;
  - il sovrintendente o l'ispettore che si trova nelle medesime condizioni di cui sopra è soggetto, secondo l'attuale normativa, alla sospensione della valutazione fino al rientro in servizio e fintanto che non si riunisca la Commissione di avanzamento, con l'effetto concreto di indossare il nuovo grado con sensibile ritardo rispetto alla decorrenza giuridica per esso prevista;
- (b) comma 2, le relative previsioni sono aggiornate al fine di:
- prevedere espressamente la possibilità per la Commissione permanente di avanzamento di sospendere la valutazione nei confronti di un militare del ruolo ispettori o sovrintendenti in casi eccezionali, allorquando si ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio di avanzamento. Attualmente detta facoltà è prevista nei confronti di coloro che risultino rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per

delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;

- allineare la disciplina prevista per il citato personale a quella speculare, già stabilita, per gli ufficiali del Corpo, dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 69/2001 e, per il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, dall'articolo 1051, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare;

(15) lettera r), apporta talune modifiche all'articolo 68-*bis* (Transito di contingente) al fine di disciplinare in maniera maggiormente puntuale la procedura di transito di contingente. In particolare, si introducono modifiche volte a:

- (a) chiarire, in generale, che i transiti di contingente sono disposti compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione;
- (b) meglio definire i requisiti necessari ai fini dell'accoglimento delle istanze, mediante la previsione esplicita, come già previsto nell'abrogato regio decreto n. 126/1926, della necessità del superamento di un esperimento marinairesco per il transito al contingente di mare;
- (c) consentire, per il transito di contingente (da ordinario a mare e viceversa), al Comandante Generale di definire eventuali, ulteriori requisiti di cui deve essere in possesso l'interessato, in relazione alle concrete esigenze di funzionalità dei comparti di provenienza e di destinazione, le quali sono chiaramente variabili nel tempo. Pertanto, la citata previsione, fermi restando i requisiti generali sopra richiamati, permette di calibrare i criteri selettivi di transito, alimentando in maniera ottimale i contingenti, caratterizzati da molteplici peculiarità e complessità. L'autorizzazione al transito è, a tutti gli effetti, un atto di organizzazione interna dell'amministrazione che, in quanto tale, è rimesso all'Autorità di Vertice, quale espressione delle funzioni stabilite in capo alla dirigenza generale dagli articoli 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001.

Il **comma 2 dell'articolo 26** sostituisce, rispettivamente:

- (1) la Tabella A, recante l'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale delle Forze di polizia, esclusi gli ufficiali e i funzionari, per esigenze di coordinamento formale, al fine di eliminare il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
  - (2) la Tabella D/2, concernente "Progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori", prevedendo l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore. Tale modifica si accompagna con la previsione di una fase transitoria nella quale sono ridefiniti - sulla scorta di dette riduzioni - i requisiti di permanenza richiesti in ciascuno dei gradi del ruolo ispettori, a partire da quello di maresciallo ordinario, ai fini della promozione al grado superiore;
  - (3) la tabella G, concernente "Periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza" prevedendo l'aggiornamento, anche per il personale del citato complesso bandistico, delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore;
- b. l'**articolo 27** prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". In particolare, il **comma 1**, alla:
- (1) lettera a), introduce all'articolo 2 (Ruoli degli ufficiali) il comma 3-bis, al fine di precisare, tenuto anche conto dell'unificazione nel ruolo normale, comparti ordinario, aeronavale e speciale dei soppressi ruoli normale, aeronavale e speciale prevista dal decreto legislativo n.

95/2017, il ruolo e il comparto di iscrizione dei neo ufficiali provenienti dal sottordinato ruolo degli ispettori, individuandolo nel ruolo normale - comparto speciale.

Le modifiche risultano, peraltro, coerenti con i correttivi apportati dal decreto legislativo n. 126/2018 all'articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, per effetto dei quali si prevede che nel ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale (e corrispondenti ruoli del "congedo") sono iscritti esclusivamente i militari provenienti dai corsi ordinari di Accademia quinquennali, mentre il personale già in servizio nel Corpo, nominato ufficiale mediante concorso interno, è iscritto nel comparto speciale (e corrispondenti ruoli del "congedo");

(2) lettera b), apporta talune modifiche all'articolo 5 (Disposizioni comuni), prevedendo:

(a) interventi di carattere formale ai commi 1, 2, 4 e 6, al fine di chiarire che la nomina a ufficiale del Corpo della Guardia di finanza avviene nella posizione di stato del servizio permanente effettivo. Ciò, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 875 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), applicabile alla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2115 del medesimo Codice, che definisce le "posizioni di stato in servizio permanente", tra cui vi rientra anche il "servizio permanente effettivo";

(b) talune modifiche del comma 1, lettere c-bis), c-ter), e), f) e g-septies), volte a integrare i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato ai fini dell'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza. In particolare:

- alla lettera c-bis), si corregge un difetto di coordinamento dovuto alla mancata previsione nel solo decreto legislativo n. 69/2001 del requisito della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva - secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 - in sostituzione del soppresso limite di altezza. Nel decreto legislativo n. 199/1995, la medesima formulazione è contenuta negli articoli 6 e 36, come modificati dal decreto legislativo n. 95/2017, recanti i requisiti per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli appuntati e finanziari e ispettori;
- alla lettera c-ter), al pari di quanto previsto agli articoli 6 e 36 del decreto legislativo n. 199/1995, si specifica che tra i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per ufficiali vi rientra anche l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso. Tale disposizione, introdotta in maniera omologa da tutte le Forze di polizia e dalle Forze armate, consente:
  - al Corpo di stabilire anticipatamente quali tatuaggi e situazioni di alterazioni volontarie, già attualmente valutate in sede di accertamenti medico-sanitari del candidato, precludano l'arruolamento nella Guardia di finanza in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo. A titolo esemplificativo, la valutazione della citata lesività potrà, in tal modo, tenere conto della visibilità del tatuaggio o alterazione indossando l'uniforme e, in ogni caso, della tipologia, della dimensione e dell'aspetto degli stessi, anche qualora non visibili con l'uniforme;
  - all'aspirante di prendere chiara cognizione, in fase pre-concorsuale, dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera iniziale dell'Istituzione;
- alla lettera e) si:

- specificano meglio i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza. In particolare, si prevede che per l'ammissione al corso per ufficiale, il candidato - oltre a non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione - non deve essere stato destinatario di un licenziamento dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Tale previsione è stata introdotta in maniera speculare anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate;
  - amplia la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali del Corpo, specificando le tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento nell'Istituzione in relazione al comparto, alla specializzazione o alla specialità per cui si concorre. In particolare, trattasi dei casi di proscioglimento per inattitudine alla vita di bordo, per coloro che concorrono per i posti del comparto ordinario e comparto aeronavale - specializzazione "pilota militare" e per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ovvero per inettitudine al volo, per coloro che concorrono per i posti del comparto ordinario e comparto aeronavale - specializzazione "Comandante di stazione e di Unità Navale" e per il ruolo tecnico-logistico amministrativo;
- alla lettera f), si fa rinvio al possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 che, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, stabilisce che: «Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, anche in relazione agli ambienti di vita associata o familiare, eccettuate le frequentazioni occasionali o conseguenti ad obblighi di legge o altrimenti necessitate, onde escludere i candidati che presentino condotte incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di appartenente ai ruoli delle Forze di polizia»;
  - introduce la lettera g-septies), finalizzata a specificare che non devono sussistere, alla data di effettivo incorporamento, situazioni che risultano comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
- (c) l'introduzione del comma 3.1, diretto, mediante il richiamo del comma 1 del medesimo articolo 5, ad allineare i requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e del vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza ai requisiti previsti per le corrispondenti figure del ruolo ufficiali, come modificati per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 95/2017. Ciò fermo restando il possesso degli specifici requisiti indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 3.1 e all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/2004, recante disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza;
- (d) l'integrazione del comma 4, al fine di precisare che le graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo ufficiali, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso (30 giorni), cessano di avere validità;
- (3) lettera c), sostituisce il comma 3, dell'articolo 6 (Ufficiali del ruolo normale). L'intervento è volto ad aggiornare le previsioni in tema di riserve di posti nell'ambito dei concorsi per l'accesso al ruolo ufficiali. In particolare, si prevede:

- (a) la soppressione delle previsioni contenute nella lettera a), recante l'individuazione della riserva percentuale di posti nell'ambito del concorso pubblico da destinare alla specializzazione di «pilota militare», tenuto conto delle modifiche apportate al successivo articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, ove si specifica che per la determinazione del numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale, fermo restando il limite delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori, non si possa eccedere un undicesimo dell'organico, da intendersi non nel suo complesso ma riferito a quello di ciascun dei suddetti comparti. Ne consegue, pertanto, il numero di unità assunzionali nei singoli comparti è già regolato dalle novellate disposizioni del richiamato articolo 10;
- (b) il perfezionamento della disposizione contenuta nella lettera b), allo scopo di specificare che, ai fini della partecipazione ai concorsi interni per ufficiali nell'ambito della riserva di posti ivi prevista, il militare in possesso di una delle specializzazioni dei servizi aereo e navale deve essere stato impiegato, quale specializzato (e non anche in mansioni diverse), nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, nei servizi navale e aereo. Tale modifica consente di assicurare un adeguato livello professionale della platea concorsuale da immettere nel peculiare settore. Inoltre, l'esplicito riferimento a "una delle specializzazioni" - differentemente dalla previgente formulazione - consente all'Istituzione di individuare puntualmente nel bando di concorso, qualora necessario, la tipologia di specializzazione, tra quelle previste per il relativo servizio, richiesta per la partecipazione al concorso;
- (4) lettera d), apporta talune modifiche all'articolo 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali), introdotto dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 95/2017. In particolare, l'intervento al:
- (a) comma 2, è volto ad uniformare le previsioni ivi contenute, in tema di soggetti per i quali trova applicazione un più elevato requisito anagrafico, a quelle già contenute nell'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199/1995 relativamente ai concorsi per allievo maresciallo del Corpo. Nello specifico, si stabilisce che il requisito anagrafico di partecipazione di 28 anni, attualmente previsto per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, sia valevole anche per gli ufficiali di complemento, gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri e gli allievi finanzieri ausiliari del Corpo;
- (b) comma 7, è diretto a precisare, al fine di evitare dubbi interpretativi, le modalità di rideterminazione dell'anzianità e del posizionamento in graduatoria del tenente ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione. In tali casi, si prevede che l'interessato sia immesso in servizio, previa rideterminazione, con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo e sia iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso;
- (c) comma 11, reca una modifica di carattere correttivo. Difatti, ai precedenti commi 7 e 8 sono disciplinate le cause che determinano il rinvio ovvero l'esclusione dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione, mentre nel presente comma, per un mero difetto di coordinamento, sono disciplinati gli effetti che conseguono nei soli casi di rinvio dal corso. Pertanto, il comma 11 viene integrato al fine di esplicitare che il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione, comportano il proscioglimento dalla ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto;
- (5) lettera e), integra il comma 3, dell'articolo 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali), introdotto dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 95/2017. L'intervento, di carattere correttivo, è speculare a quello operato al precedente articolo 6, comma 11, in quanto volto a precisare gli effetti derivanti dal rinvio o dall'espulsione dal corso di formazione per i vincitori di concorso interno per l'accesso al ruolo

normale degli ufficiali. Difatti, l'articolo 6-ter, comma 3, richiama l'applicabilità dei commi 7 e 8 dell'articolo 6-bis, concernenti i casi in cui è disposto il rinvio e l'espulsione dal corso, ma non anche il comma 11 del medesimo articolo, recante la disciplina degli effetti derivanti nelle ipotesi in parola;

(6) lettera f), reca talune modifiche all'articolo 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). In particolare, l'intervento al:

(a) comma 1, è diretto a prevedere, nell'ambito dei reclutamenti degli ufficiali di detto ruolo:

- la facoltà in capo all'Amministrazione di individuare nei relativi bandi di concorso il titolo di laurea, tra quelli contemplati nel decreto richiamato dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, richiesto per l'accesso alla specialità per la quale si concorre;
- l'abbassamento da 35 a 32 anni del limite di età per la partecipazione al concorso. Al riguardo, l'intervento è connesso alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione di poter disporre di ufficiali di detto ruolo da impiegare per un arco temporale più ampio, nel quale usufruire delle relative professionalità;

(b) comma 3, reca una modifica di carattere correttivo, speculare a quelle operate ai precedenti articoli 6-bis, comma 11, e 6-ter, comma 3, in quanto volta a precisare gli effetti derivanti dal rinvio o dall'espulsione dal corso di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Difatti, l'articolo 6-ter, comma 3, richiama l'applicabilità dei commi 7 e 8 dell'articolo 6-bis, concernenti i casi in cui è disposto il rinvio e l'espulsione dal corso, ma non anche il comma 11 del medesimo articolo, recante la disciplina degli effetti derivanti nelle ipotesi in parola;

(c) comma 4-bis, introduce l'espressa previsione che:

- gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente nell'ambito delle riserve di posti previste dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, disposizione secondo cui l'ammissione ai corsi di specializzazione avviene, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione;
- resta ferma la facoltà per il Corpo di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso la medesima Istituzione secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede la possibilità, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, di essere collocati in posizione di aspettativa senza assegni;

(7) lettera g), integra il comma 1 dell'articolo 10 (Alimentazione dei ruoli). L'intervento in parola è volto a correlare all'organico dei singoli comparti – e non complessivamente inteso - il numero massimo di posti che è possibile mettere annualmente a concorso. A tal fine:

(a) si prevede che i posti da bandire non possono superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, per ciascun comparto, un undicesimo del predetto organico;

(b) viene, pertanto, chiarito che il predetto limite massimo dell'undicesimo dell'organico è da riferirsi ai singoli comparti;

(8) lettera h), modifica l'articolo 11 (obblighi di servizio). In particolare:

(a) il comma 6-ter, è volto a introdurre una specifica ipotesi di ferma - analogamente a quanto già previsto in caso di avvio di ufficiali medici a corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie per esigenze dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - anche nei confronti degli ufficiali che, per

esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari. In tal caso, il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare;

(b) il comma 6-quater, è volto a rendere effettivi gli obblighi di servizio a favore della Guardia di finanza, specificando il momento a partire dal quale è possibile l'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni degli ufficiali della Guardia di finanza sottoposti alle diverse tipologie di ferma, allorquando detta assunzione comporti la cessazione del rapporto di impiego con il Corpo di appartenenza. Tale passaggio potrà avvenire esclusivamente al termine dei citati periodi di ferma contratti;

(9) lettera i), introduce l'articolo 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). L'intervento, relativamente al:

(a) comma 1, riproduce il contenuto dell'articolo 36, comma 37, del decreto legislativo n. 95/2017 (norme transitorie e finali), che di conseguenza viene abrogato, al fine di inserire la disposizione nell'ambito del testo delle norme che regolano lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali;

(b) comma 2, definisce i profili di impiego degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;

(10) lettera l), modifica il comma 1 dell'articolo 15 (Norme procedurali), precisando che, per l'espletamento delle proprie attività, le commissioni di avanzamento possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale del Corpo, la quale è già attualmente deputata alla predisposizione e all'aggiornamento della documentazione necessaria per l'espletamento delle diverse procedure di avanzamento;

(11) lettera m), integra l'articolo 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta). In particolare:

(a) l'intervento al comma 7-bis, è volto a modificare l'aliquota di valutazione in cui gli ufficiali del comparto speciale sono destinatari di una promozione "dedicata" al grado di colonnello, prevedendo che la medesima sia ora fissata nella 1<sup>a</sup> aliquota - seconda e terza valutazione, in luogo dell'attuale seconda aliquota. La modifica, connessa, tra l'altro, all'allungamento, operato dal presente decreto, di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini della promozione al grado di colonnello per tutti i comparti del ruolo normale (comparto ordinario, aeronavale e speciale), è finalizzata ad assicurare che la selezione dell'ufficiale da promuovere sia effettuata nell'ambito di una platea più ampia di valutandi, anche tenuto conto dell'età anagrafica più elevata degli interessati. Resta ferma la disposizione transitoria prevista dall'articolo 36, comma 42, del decreto legislativo n. 95/2017 - come modificata per esigenze di coordinamento dal presente decreto - per effetto della quale il sistema di avanzamento "normalizzato" per aliquote dei tenenti colonnelli, stabilito per gli ufficiali del ruolo normale dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69/2001, si applica a partire dai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, reclutati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017, nell'anno in cui gli stessi saranno inclusi in aliquota per la seconda valutazione (anno 2042). Fino all'anno precedente, gli stessi sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante Generale;

(b) l'introduzione del comma 7-quinquies è finalizzata a chiarire le modalità di avanzamento ai gradi di colonnello e di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo a seguito delle rimodulazioni organiche operate dal presente decreto, precisando che nelle procedure di avanzamento a scelta gli ufficiali del citato ruolo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione alla specialità, per le promozioni fino al grado di colonnello, e al comparto, per le promozioni al grado di generale di brigata;

- (12) lettera n), opera una modifica di carattere ordinamentale attraverso l'abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 22, i quali stabiliscono le modalità di formazione dei quadri di avanzamento. Tali documenti hanno lo scopo di elencare i nominativi degli ufficiali che, nell'anno di riferimento, sono promossi con le decorrenze connesse alle vacanze determinatesi nell'organico del grado superiore. In concreto, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 95/2017, che hanno previsto l'attribuzione della promozione esclusivamente nell'ordine della graduatoria di merito (e non, come avveniva in alcuni casi, in ordine di anzianità di ruolo) per tutti i gradi in cui è previsto l'avanzamento a scelta, l'esigenza dell'adozione dei quadri di avanzamento risulta non più attuale, traducendosi in un mero aggravio procedimentale;
- (13) lettera o), reca modifiche di coordinamento formale all'articolo 23 (Promozioni), per aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (14) lettera p), reca modifiche di coordinamento formale all'articolo 24 (Sospensione della promozione), per aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (15) lettera q), modifica l'articolo 25 (Cancellazione dal quadro di avanzamento). In particolare, si introducono taluni aggiornamenti alle relative previsioni volti:
- (a) per questioni di coordinamento, a eliminare i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
  - (b) a prevedere che la decisione sulla proposta di annullamento della valutazione avanzata dall'autorità da cui dipende il valutando sia demandata al Comandante generale, in luogo del Ministro dell'economia e delle finanze, in linea con le disposizioni che attribuiscono al dirigente generale la competenza decisionale e di sottoscrizione dei provvedimenti afferenti la gestione del personale. Tale modifica, peraltro, è coerente con l'intervento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 69/2001 in merito alla facoltà di sospensione della promozione "dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità", in relazione alla quale il decreto legislativo n. 95/2017 ha ricondotto la relativa competenza in capo al Comandante Generale del Corpo;
- (16) lettera r), reca talune modifiche di coordinamento formale all'articolo 26 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione"), volte ad aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (17) lettera s), modifica l'articolo 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). In particolare:
- (a) al comma 1, si introducono talune modifiche:
    - di coordinamento volte ad aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
    - di carattere formale, finalizzate a disciplinare in termini più espliciti gli ufficiali da includere annualmente nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore. Si precisa, nello specifico, che sono inclusi in dette aliquote gli ufficiali nei cui confronti:
      - è stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato l'annullamento della valutazione (lettera c);
      - è cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualità (lettera c-ter);
  - (b) al comma 3, l'intervento è volto a rendere meno rilevante, ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota, la valenza del periodo svolto dopo l'ultima valutazione in seconda aliquota. Ciò, in considerazione della contestuale riduzione del

periodo intercorrente tra l'inclusione dei tenenti colonnelli nella predetta aliquota di valutazione (da tre a due anni), dovuta all'aumento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini dell'inserimento nella prima e nella seconda aliquota di valutazione;

- (c) ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, nell'ottica della semplificazione delle procedure di avanzamento, si introduce la facoltà, per i generali di brigata e per i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, già valutati quattro volte e posizionati fuori dall'area di promovibilità del biennio successivo, di optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle successive aliquote di valutazione;
  - (d) al comma 3-*quater*, si prevede una semplificazione delle procedure di avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario. La novella stabilisce che i tenenti colonnelli già valutati 8 volte (3 nella prima aliquota, 2 nella seconda e 3 nella terza) e comunque posizionati nell'ultima valutazione fuori dall'area di promovibilità, non sono ulteriormente inseriti nelle successive aliquote di avanzamento;
  - (e) ai commi 5 e 6, si introducono interventi di coordinamento formale conseguenti all'abolizione dei quadri di avanzamento;
- (18) lettera t), abroga il comma 3 dell'articolo 29 (Vacanze organiche). L'intervento, di coordinamento formale, è volto ad aggiornare le relative previsioni, eliminando:
- (a) i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
  - (b) il riferimento all'attribuzione delle promozioni a scelta al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e, comunque, non oltre il 1° luglio, attesa la novella del successivo articolo 30, ove si prevede una decorrenza fissa delle stesse al 1° gennaio di ogni anno;
- (19) lettera u), modifica l'articolo 30 (Promozioni annuali). In particolare, l'intervento:
- (a) al comma 1, è volto a stabilire una decorrenza unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione. Tale modifica è connessa all'esigenza di funzionalità dell'Amministrazione di:
    - non determinare disparità tra ufficiali promossi nello stesso anno, per effetto di decorrenze diversificate connesse a un fattore esogeno costituito dal momento in cui si verificano le vacanze;
    - semplificare le relative procedure, adottando un unico provvedimento di promozione per tutti gli aventi titolo;
    - evitare possibili aggravii procedurali all'esito dell'avanzamento legati alla necessità di rideterminare la decorrenza della promozione nei confronti di più ufficiali al verificarsi di vacanze organiche con effetti giuridici antecedenti alla formalizzazione dei provvedimenti che le determinano;
  - (b) al comma 2-*bis*, introduce una modifica di coordinamento formale connessa all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 22, recante le modalità di attribuzione delle promozioni ad anzianità e a scelta, ora riportate nell'ambito del comma in commento;
- (20) lettera v), modifica la rubrica dell'articolo 31 (Modalità per colmare ulteriori vacanze) e integra il comma 1 al fine di:
- (a) realizzare un coordinamento formale connessa alla rivisitazione del meccanismo di conferimento delle promozioni tabellari, la cui decorrenza non è più legata, per effetto della novella dell'articolo 30, alla presenza di "ulteriori" vacanze organiche (primo periodo);
  - (b) chiarire che in caso di attribuzione di un numero di promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, le stesse sono ripartite tra le tre aliquote con provvedimento del Comandante generale, prevedendo comunque, quale misura massima, una promozione per ciascuna aliquota (ultimo periodo);

- (21) lettera z), modifica il comma 2 dell'articolo 32 (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione), al fine di aggiornare, per questioni di coordinamento formale, le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (22) lettera aa), modifica il comma 1 dell'articolo 33 (Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento) ed è finalizzata a chiarire che la posizione dell'ufficiale sospeso è presa in esame ogni anno, in modo da verificare la permanenza o meno della causa che ne aveva determinato la sospensione del giudizio;
- (23) lettera bb), modifica l'articolo 34 (Rinnovazione del giudizio di avanzamento). In particolare, si interviene, per ragioni di coordinamento formale, sul comma 6, al fine di eliminare il riferimento ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto delle modifiche operate al precedente articolo 22;
- (24) lettera cc), introduce il comma 1-bis, all'articolo 62 (Norme applicabili). Tale intervento, di coordinamento formale, è volto a chiarire che i riferimenti all'avvenuta iscrizione o meno nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili anche al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti all'iscrizione nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto, rispettivamente in posizione utile ovvero non utile alla promozione. Ciò in considerazione delle modifiche operate con il presente decreto, che recano l'abolizione dei quadri di avanzamento;
- (25) lettera dd), introduce il comma 1-bis, all'articolo 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza). L'intervento è volto ad attribuire, agli ufficiali medici superiori che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza, la competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate. Si tratta, in altri termini, ai sensi dell'articolo 1880 del decreto legislativo n. 66/2010, di quelle lesioni che risultino "immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero" in una struttura sanitaria militare o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione non determina sovrapposizione di competenze, tenuto conto che, nelle aree territoriali ove l'ufficio sanitario è diretto da un ufficiale medico superiore del Corpo, i citati accertamenti medico-legali saranno svolti da quest'ultimo, con conseguente alleggerimento delle strutture sanitarie delle Forze armate e a cui oggi fanno capo in via esclusiva tali competenze anche con riferimento al personale delle Forze di polizia, nonché semplificazione dell'istruttoria e riduzione delle tempistiche di accertamento.

Difatti, stante l'incomprimibilità degli accertamenti in parola, la progressiva riduzione dei presidi ospedalieri militari delle Forze armate sul territorio, oggi presenti solo in alcune regioni, sta determinando criticità connesse all'invio dei militari infortunati anche fuori della regione di servizio e all'allungamento delle tempistiche per la definizione delle istruttorie di competenza.

Il **comma 2 dell'articolo 27** sostituisce la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, rispettivamente, con la tabella 1a, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e la tabella 1, a decorrere dal 30 settembre 2027, allegate al presente provvedimento. Gli interventi, i cui effetti si esplicheranno nell'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del provvedimento correttivo e il 30 settembre 2027 - prevedono le seguenti modifiche:

- (1) la rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale sulla base delle esigenze di carattere operativo e funzionale della Guardia di finanza;
- (2) la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nel grado di tenente colonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni annuali ai suddetti gradi;
- (3) l'aggiornamento dei periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale.

Con riferimento alla rimodulazione della dotazione organica:

- (1) nel grado di generale di corpo d'armata, l'intervento si rende necessario per soddisfare le esigenze funzionali dell'Istituzione connesse alla:
  - (a) novella introdotta con il comma 29-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95/2017, in tema di incarichi interforze presso la Direzione centrale per i servizi antidroga e la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, a cui si fa rinvio;
  - (b) previsione prospettica volta all'adozione, nell'ambito del Corpo, di un modello organizzativo e operativo centralizzato nel settore logistico-amministrativo e degli approvvigionamenti a cui fanno capo competenze nazionali nello specifico settore;
- (2) nei gradi di generale di divisione, generale di brigata e di colonnello, l'intervento si rende necessario al fine di rispondere, anche sotto il profilo ordinativo, alle nuove e insidiose forme di aggressione alla sicurezza economica e finanziaria del Paese.

In particolare, risulta non differibile il potenziamento - da realizzare anche mediante l'innalzamento del livello di comando, direzione e controllo - dei Reparti speciali e territoriali più direttamente impegnati nel presidio dei tre obiettivi strategici di natura operativa affidati al Corpo (contrasto all'evasione e all'elusione fiscale; contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica; contrasto alla criminalità economico-finanziaria) nonché dell'obiettivo strutturale di concorso alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.

A ciò si aggiunge l'accresciuto ruolo del dispositivo aeronavale della Guardia di finanza, per effetto dell'attribuzione delle funzioni esclusive di "polizia del mare" ad opera del decreto legislativo n. 177/2016 di razionalizzazione delle Forze di polizia, che richiede necessariamente un corrispondente potenziamento anche sotto il profilo ordinativo e degli organici.

Mediante la rimodulazione delle citate dotazioni sarà pertanto possibile conseguire molteplici finalità, con indubbe ricadute positive in tema di contrasto all'illegalità: in primo luogo, assicurare una più capillare ed esperta azione di comando nei Reparti più direttamente impegnati nei delicati segmenti operativi sopra descritti, con l'ulteriore conseguenza di consentire, mediante l'irradiazione di detti Ufficiali nel territorio, l'adeguata turnazione negli incarichi con maggiore proiezione operativa, anche interforze, e la condivisione delle più significative esperienze professionali; in secondo luogo, realizzare assetti adeguati al crescente impegno richiesto all'Istituzione nell'intero spettro di attribuzioni ad essa affidate dal vigente quadro giuridico.

Il **comma 3 dell'articolo 27** sostituisce la tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 con la tabella 4, allegata al presente decreto, relativa al ruolo tecnico-logistico-amministrativo. La nuova tabella rimodula talune dotazioni organiche nei gradi di generale di brigata e di colonnello, al fine di potenziare la capacità di supporto tecnico, logistico e amministrativo all'azione della Guardia di finanza e di rendere più armonico il modello organizzativo dei tre comparti, prevedendo per ciascuno di essi una figura apicale dedicata, la quale pertanto possessa le peculiari professionalità richieste nel settore di competenza.

c. l'**articolo 28** prevede altre modifiche normative. In particolare:

- (1) il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 5, comma 2 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, concernente "avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza". Tale modifica di coordinamento è conseguente all'allungamento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento al grado superiore, prevista dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, così come modificata dal presente decreto. Nel dettaglio, si aggiorna il requisito di anzianità in detto grado, richiesto per la partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico finanziaria;
- (2) il comma 2, lettere a) e b), reca modifiche di coordinamento formale al decreto legislativo 27

febbraio 1991, n. 79. Nello specifico, si aggiornano le previsioni contenute nei rispettivi commi 2 degli articoli 32 e 33, per effetto dell'abolizione dei quadri di avanzamento operato mediante la modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 69/2001;

(3) il comma 3 reca talune modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. In particolare:

(a) la lettera a), reca un intervento di mero coordinamento formale all'articolo 7, comma 2. Difatti, l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, ha aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo comma all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189. Conseguentemente il riferimento contenuto nel predetto articolo 7, comma 2, all'articolo 4, secondo comma, va aggiornato prevedendo il richiamo al terzo comma di detto articolo;

(b) la lettera b), modifica e integra l'articolo 8-*bis* in tema di qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza. Tale disposizione è stata introdotta con il decreto legislativo n. 95/2017 e ha previsto, tra l'altro, l'estensione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e ufficiale di polizia tributaria agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

Dopo una fase di prima applicazione della norma in commento, è apparso necessario apportare taluni correttivi volti a disciplinare in maniera più stringente la specifica materia, attraverso la previsione:

- in via ordinaria, dell'esclusione delle citate qualifiche in capo al personale del predetto ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripristinando sostanzialmente le condizioni vigenti precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017, contenute nell'abrogato articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 69/2001, a mente del quale il personale in rassegna "... è esonerato dall'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria";
- della possibilità, per l'Amministrazione, di utilizzo delle specifiche professionalità di detto personale nel campo delle investigazioni di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria qualora il medesimo sia impiegato presso un reparto di esecuzione del servizio, individuati all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/1999 ("Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449").

In tal senso, si introducono puntuali interventi volti a:

- stabilire, mediante la modifica dei commi 1 e 5, che le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria sono attribuite agli ufficiali del ruolo normale;
- introdurre i commi 1-bis e 1-ter, con i quali si precisa che gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo rivestono, in via ordinaria, le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui gli stessi siano impiegati nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/1999, ove assumono anche le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria. Ciò consentirà, esclusivamente nei casi normativamente previsti, di riconoscere le suddette qualifiche per il periodo di impiego presso i reparti a proiezione operativa, potendo utilizzare pienamente, ove si rendesse necessario, le specifiche professionalità nelle attività di polizia demandate al Corpo.

Per quanto concerne i commi 6-bis e 6-ter, gli stessi sono volti a evitare dubbi interpretativi in ordine all'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in particolari condizioni. Nello specifico:

- il comma 6-bis chiarisce che le suddette qualifiche sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza:
  - in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico;
  - delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado.

Sul punto, si evidenzia che la posizione di "sospeso dall'impiego" è una posizione di stato giuridico del personale militare in servizio permanente ai sensi dell'articolo 875 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), che comporta una modificazione oggettiva del rapporto di impiego, di natura transitoria e temporanea, per cui il militare, pur permanendovi, è tuttavia privato temporaneamente dell'esercizio giuridico oltreché materiale dell'attività professionale oggetto dello stesso. In particolare la sospensione dall'impiego può avvenire "per motivi penali, disciplinari o precauzionali" (articolo 885 del C.O.M.).

Il militare che viene a trovarsi in tale posizione di stato giuridico:

- da un lato, rimane comunque vincolato al rapporto di impiego e conserva l'obbligo di osservare i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari;
- dall'altro, non può esercitare la propria professione (di militare) e, dunque, le tipiche funzioni correlate alle qualifiche soggettive riconosciutegli dall'ordinamento giuridico per il perseguimento dei compiti istituzionali demandanti all'Istituzione di appartenenza.

Le medesime considerazioni valgono per il personale in ferma volontaria al quale, ai sensi dell'articolo 936, comma 3, del C.O.M., se non diversamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico;

- il comma 6-ter precisa che i militari della Guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del C.O.M. per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria e, inoltre, sono escluse le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.

L'intervento è funzionale a dirimere eventuali dubbi interpretativi in ordine al mantenimento o meno delle qualifiche in parola, necessarie all'esercizio delle funzioni tipicamente di polizia, nei casi in cui il già appartenente a una forza di polizia, nel caso di specie la Guardia di finanza, sia chiamato, nel periodo di permanenza nella categoria dell'ausiliaria, a prestare servizio presso amministrazioni statali e territoriali diverse dal Corpo;

- (4) il comma 4, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". In particolare:

- (a) la lettera a), integra l'articolo 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza), prevedendo, tra le norme applicabili alla Guardia di finanza, l'articolo 911-bis del medesimo Codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale i periodi di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto, indebitamente fruiti, sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto, qualora il militare non intenda o non possa chiedere la conversione degli stessi in licenza ordinaria. Tale previsione è volta, pertanto, a regolarizzare particolari casi di assenze indebitamente fruiti sotto il profilo

meramente amministrativo, ferme restando le valutazioni connesse agli eventuali profili disciplinari;

- (b) la lettera b), modifica il comma 3, dell'articolo 2138. L'intervento è volto a snellire gli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della documentazione caratteristica mediante la rimessione in capo al Ministro dell'economia e delle finanze della possibilità di disciplinare gli aspetti indicati al medesimo comma - quali il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi - attualmente recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1967, così come novellato da successivi provvedimenti normativi. Atteso che l'impianto normativo è ormai risalente nel tempo e che la natura regolamentare del provvedimento rappresenta oggi un elemento di eccessiva rigidità rispetto ai contenuti oggetto di disciplina, la modifica persegue il fine di garantire, in un'ottica di maggiore efficientamento dell'azione amministrativa, la semplificazione delle attuali procedure per l'aggiornamento degli aspetti tecnici connessi alla redazione dei documenti caratteristici, rimettendo a un decreto del ministro competente, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'ordinamento militare, la regolazione della materia in commento per il Corpo;
- (c) la lettera c), apporta talune modifiche all'articolo 2139 (Reclutamento volontario femminile nel Corpo della guardia di finanza). Con l'intervento in esame, quindi, si consente alle aspiranti all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza e temporaneamente impedito a sostenere, nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, gli accertamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, di essere ammesse, d'ufficio - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo.

Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, la concorrente risultata idonea in seguito agli accertamenti ovvero alle prove effettuate nel concorso successivo è avviata alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del successivo analogo concorso e le è attribuita la medesima anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha originariamente presentato domanda di partecipazione.

La posizione nella graduatoria del corso riferito al concorso originario è determinata successivamente, sulla base del punteggio finale conseguito al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in tema di ordine di iscrizione in ruolo del personale della carriera di base;

- (d) la lettera d), introduce una modifica di carattere formale al comma 1 dell'articolo 2144, in materia di cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, in conseguenza dell'abrogazione - operata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 94 del 2017 - del comma 2 dell'articolo 628 del medesimo Codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale si qualificavano gli ufficiali con il grado di sottotenente e tenente come subalterni. Pertanto, per questioni di allineamento terminologico si provvede alla sostituzione del riferimento ai predetti ufficiali subalterni con l'indicazione dei gradi corrispondenti di tenente e sottotenente;
- (e) la lettera e), modifica il comma 5 dell'articolo 2145 (Norme di stato giuridico e

avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza). L'intervento è volto a precisare che gli ufficiali destinatari dell'aspettativa per riduzione quadri possono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento antecedente a tale collocamento;

- (f) la lettera f), modifica i commi 1, 2 e 3 e introduce i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 2149 (Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della guardia di finanza). L'intervento è diretto a:
- stabilire che sono rimesse al Ministro dell'economia e delle finanze esclusivamente le prerogative disciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione. Conseguentemente, le medesime prerogative nei confronti dei generali di brigata e dei colonnelli, già in capo al citato Ministro, vengono rimesse al Comandante generale della Guardia di finanza;
  - specificare che i pareri dei livelli gerarchici intermedi devono essere considerati quale parte degli accertamenti preliminari, al fine di superare dubbi interpretativi sorti al riguardo anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali non uniformi;
  - prevedere che il procedimento disciplinare di stato è regolato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'esigenza di predisporre apposito provvedimento per il Corpo è connessa alla necessità di poter meglio definire la procedura, le modalità di svolgimento, gli adempimenti e gli attori del procedimento disciplinare di stato, rispetto alle datate previsioni, cui il Corpo si ispira, contenute nel decreto del Ministro della difesa datato 15 settembre 1955, recante norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

**Il Capo IV**, composto da **7 articoli (da 29 a 35)** apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del **Corpo di polizia penitenziaria**:

- Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*” (**articolo 29**);
- Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*” (**articolo 30**);
- Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 recante “*Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*” (**articolo 31**);
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551 recante “*Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria*” (**articolo 32**);
- Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*” (**articolo 33**);
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante “*Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria*” (**articolo 34**);
- Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante “*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*” (**articolo 35**).

Nello specifico, l'articolo 29 introduce modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" prevedendo:

- a. alla lettera a), una modifica all'articolo 3 della predetta legge al fine di meglio qualificare, nell'ambito dell'organizzazione sul territorio del Corpo di polizia penitenziaria, i reparti di Polizia penitenziaria già esistenti presso gli istituti penitenziari per adulti e minori, le scuole e gli istituti di istruzione;
- b. alla lettera b), modifiche all'articolo 5:

-al numero 1), mediante modifiche all'articolo 5, comma 2, dell'ordinamento del Corpo, dove tra i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, vengono normate funzioni già nei fatti svolte dalla Polizia penitenziaria, vale a dire la garanzia dell'ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro, la collaborazione con la magistratura di sorveglianza, operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza e l'assistenza del magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto.

Le ragioni che suggeriscono l'integrazione della norma sui compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria (art. 5 della legge n. 395 del 1990) risiedono nella necessità di chiarire lo spettro dei predetti compiti al fine di realizzare un miglioramento dell'efficienza anche nello svolgimento delle funzioni sull'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Ciò, in particolare, vale nel caso della formalizzazione della collaborazione con la Magistratura di sorveglianza. Infatti, il sostegno all'operato dei giudici della sorveglianza costituisce ad oggi una diffusa situazione *de facto*, indispensabile per garantire il funzionamento minimo di tali uffici giudiziari. Va rilevato che si tratta dello svolgimento di una funzione di raccordo fra ufficio di sorveglianza e carcere, necessaria al buon andamento anche di quest'ultimo, (si pensi alle disfunzionalità derivanti dalla mancata o ritardata notifica di provvedimenti di concessione di misure alternative o di altri benefici penitenziari, che si traducono in mancate scarcerazioni, con aggravamento delle ordinarie attività del personale del Corpo di polizia penitenziaria);

-al numero 2), apportando modifiche al comma 3 del predetto articolo 5, si esplicita in norma, anche in questo caso normando funzioni già ritenute espletabili per l'ordinamento, che il personale di polizia penitenziaria possa essere impiegato in attività amministrative, purché direttamente connesse ai compiti istituzionali.

La formalizzazione in norma di un collegamento di fatto esistente fra ufficio giudiziario e istituto penitenziario concorre, in termini di maggiore chiarezza ordinamentale, a rendere più efficiente l'interazione fra istituzioni, con evidenti ricadute sulla stessa tenuta della sicurezza interna degli stabilimenti detentivi;

- c. alla lettera c), modifiche all'articolo 9 della legge n. 395 del 1990:

-al numero 1), lettere a) e b), viene aggiornata la denominazione di "ministero di grazia e giustizia", in "ministero della giustizia";

-al numero 1), lettere c) e d), viene introdotto il rapporto di subordinazione gerarchica del contingente di personale di polizia penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nei confronti del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del medesimo dipartimento. Alla lettera d), inoltre, viene aggiornata la denominazione "direttore dell'ufficio del personale" che oggi si individua nel "Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria";

-al numero 1), lettera f), viene rimodulato il rapporto di subordinazione del personale di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, che è di natura gerarchica se il comandante del reparto riveste qualifica inferiore a primo dirigente;

-al numero 2), viene aggiunto il comma 1-bis per stabilire che il rapporto di subordinazione nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, del personale del reparto di polizia penitenziaria ha carattere funzionale, quando il comandante del reparto riveste la qualifica di primo dirigente.

Le modifiche all'articolo 9 della legge n. 395 del 1990 sui doveri di subordinazione rispondono alla necessità di dare attuazione al principio di delega che orienta l'intervento normativo nel senso di un accrescimento ed aggiornamento dell'efficienza dell'azione amministrativa sotto forma di valorizzazione delle esigenze funzionali dell'amministrazione.

Vengono in rilievo, rispetto alle misure del riordino originariamente adottate, due essenziali esigenze funzionali.

La prima discende dalla necessità di attribuire adeguati compiti e responsabilità ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria che ricoprono qualifiche elevate, anche nella prospettiva, non soddisfatta integralmente dal primo intervento di riordino, di realizzare una effettiva equiordinazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria a quella degli omologhi delle altre Forze armate e di polizia.

La seconda esigenza di funzionalità attiene al modello organizzativo dell'istituto penitenziario, che risulta oggi, segnatamente nelle strutture di livello superiore, particolarmente complesso e connotato da una presenza assolutamente maggioritaria di personale di polizia penitenziaria. Con la valorizzazione della posizione dei comandanti di reparto in tali strutture (sia pure principalmente quelli dotati della qualifica di "primo dirigente") si intende, quindi, conferire a un organo di elevata specializzazione la gestione tecnico-operativa del reparto di polizia penitenziaria, ferma restando la dipendenza funzionale del medesimo personale di polizia dal direttore (dirigente amministrativo), che conserva una posizione di terzietà e di controllo anche in raccordo con le superiori posizioni gerarchiche del Provveditore e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Peraltro, tale scelta legislativa avrà un benefico effetto indiretto, portando i direttori degli istituti degli stabilimenti detentivi, non più gravati dai compiti di quotidiana gestione del personale di polizia penitenziaria, a concentrarsi maggiormente sulle altre loro numerose prerogative, quali, ad esempio, la gestione della popolazione detenuta, l'organizzazione delle attività rieducative, il mantenimento dei rapporti con il territorio, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la contabilità penitenziaria;

**d. alla lettera d), modifiche all'articolo 19:**

-al numero 1), viene aggiornata la dizione "istituti di prevenzione e pena" che diventa "istituti penitenziari";

-al numero 2), viene operata una correzione al comma 13 con la previsione che il personale di polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive che, effettuate durante il servizio possano pregiudicare l'ordine e la sicurezza delle strutture in cui lavorano.

L'articolo 30 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*" prevedendo:

- a. alla lettera a) del comma 1, l'inserimento, nell'ambito dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, della carriera dei funzionari;
- b. alla lettera b), per gli assistenti capo, di anticipare, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- c. alla lettera c), l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di agenti nel Corpo di polizia penitenziaria;
- d. alla lettera d), modifiche all'articolo 15:
  - al numero 1), che le mansioni esecutive, che è chiamato a svolgere il ruolo dei sovrintendenti, possono assumere contenuto anche qualificato e complesso;

- al numero 2), si anticipa per i sovrintendenti capo, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- e. alla lettera e), la possibilità - per il personale frequentante il corso per la nomina a vice sovrintendente e dimesso dallo stesso corso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio - di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;
  - f. alla lettera f), ai numeri 1) e 2), modifiche volte a garantire l'esercizio delle funzioni del personale del ruolo degli ispettori, nell'ambito delle unità operative dallo stesso coordinate, secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante del reparto dell'istituto, della scuola o dell'ufficio, ovvero del funzionario del Corpo di polizia penitenziaria responsabile;
  - g. alla lettera g), l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di ispettori nel Corpo di polizia penitenziaria;
  - h. alla lettera h), la possibilità - per il personale frequentante il corso per la nomina a vice ispettore e dimesso dallo stesso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio - di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;
  - i. alla lettera i), per la promozione alla qualifica di ispettore capo, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo;
  - l. alla lettera l), per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo;
  - m. alla lettera m), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo per i ruoli non direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, dagli istituti penali per i minorenni e dalle sedi dipartimentali, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - n. alle lettere n), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, dagli istituti penali per i minorenni e dalle sedi dipartimentali, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - o. alla lettera o), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - p. alla lettera p), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso istituti penitenziari e istituti penali per i minorenni, fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - q. alla lettera q), numeri 1) e 2), la rimodulazione della commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - r. alla lettera r), la disciplina relativa alle modalità di comunicazione delle condizioni di salute ostative al servizio, trasmettendo alla direzione da cui dipende il certificato medico recante la

prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultino sia la prognosi che la diagnosi. Tale misura viene introdotta affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano disciplinate le modalità che assicurino l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalla legge;

- s. alla lettera s), un intervento di aggiornamento di denominazioni utilizzate nel testo e superate;
- t. alla lettera t), modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 443 del 1992:
  - al numero 1) e 2), l'introduzione nella rubrica e nel comma 1 delle prove di efficienza fisica nei concorsi per l'accesso dall'esterno ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
  - al numero 3), che le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e che la commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse;
- u. alla lettera u), modifiche all'articolo 87:
  - ai numeri 1), 2), 3) e 4), la rimodulazione delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza per l'accesso al ruolo degli ispettori e al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - ai numeri 5) e 6), che le commissioni e i comitati di vigilanza siano nominate con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse;
  - al numero 7), che fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.
- v. alla lettera v), modifiche all'art. 103 del medesimo decreto legislativo oggetto di novella e richiamato:
  - ai numeri 1) e 2), la rimodulazione della commissione esaminatrice competente per gli accertamenti relativi alle prove scritte ed orali del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - al numero 3), si prevede che, fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;
- z. alla lettera z), modifiche all'articolo 106:
  - ai numeri 1 e 2), la rimodulazione della commissione esaminatrice competente per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali del concorso per allievo agente ed allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
  - al numero 3), si prevede che, fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;
- aa. alla lettera aa), che in sede di accertamento dei requisiti attitudinali, il giudizio di non idoneità è definitivo comporta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse;
- bb. alla lettera bb), una riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia penitenziaria già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie, in modo che si focalizzino sulle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, riferendosi ai tatuaggi ma anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque

sanitaria, qualora siano visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o qualora, per la loro sede, natura o contenuto, risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia penitenziaria, così aggiornando il testo legislativo vigente sia rispetto alla nozione di "personalità abnorme", sia chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in parola siano sempre rispettose del decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia penitenziaria;

- cc. alla lettera cc), la sostituzione della tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli agenti - assistenti di n. 620 unità. Tale misura è stata determinata, sulla base delle aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5% della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento in parola, alla luce delle recenti revisioni ordinarie che hanno interessato l'organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei reparti di polizia penitenziaria dislocati sul territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'articolo 31 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "*Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*" prevedendo:

- a. alla lettera a), che la sanzione disciplinare della censura sia inflitta dal comandante del reparto o dal capo dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende, al fine di adeguare la normativa alle modifiche introdotte per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- b. alla lettera b):
- al numero 1), lettera a), che le funzioni di presidente del Consiglio centrale di disciplina siano svolte da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria;
  - al numero 1), lettera b), per esigenze di funzionalità e di efficienza dell'azione amministrativa, si sopprimono le parole "che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse";
  - al numero 1), lettera c), che le funzioni di componente del Consiglio centrale di disciplina siano svolte da un primo dirigente di Polizia penitenziaria;
  - al numero 2), la competenza per l'azione disciplinare nei confronti del personale in formazione è stabilita in capo al direttore della scuola o istituto di istruzione e al Direttore Generale della formazione;
  - al numero 3), viene soppressa a lettera c) per adeguare il Consiglio regionale di disciplina al Consiglio centrale di disciplina;
- c. alla lettera c), che il comandante del reparto, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura informi l'organo competente.

L'articolo 32 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante "*Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria*", prevedendo, alle lettere a) e b) del comma 1, l'adeguamento della disciplina relativa alla assegnazione, alla consegna ed all'impiego dell'armamento, individuale e di reparto, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'articolo 33 introduce modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266" prevedendo:

- a. alla lettera a), sono apportati adeguamenti terminologici all'articolo 5 del decreto legislativo n. 146 del 2000 che ha ad oggetto l'articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria; le qualifiche degli appartenenti alla predetta carriera sono così ridenominate:
  - a) vice commissario di Polizia penitenziaria (da vice commissario penitenziario);
  - b) commissario di Polizia penitenziaria (da commissario penitenziario);
  - c) commissario capo di Polizia penitenziaria (da commissario capo penitenziario);
  - d) intendente aggiunto di Polizia penitenziaria (da commissario coordinatore penitenziario);
  - e) intendente di Polizia penitenziaria (commissario coordinatore superiore);
  - f) primo dirigente di Polizia penitenziaria (da primo dirigente);
  - g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria (da dirigente superiore);
  - g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria.

La sostituzione delle qualifiche di "commissario coordinatore" e "commissario coordinatore superiore" è effettuata al fine di evitare confusioni terminologiche con la denominazione "coordinatore" attribuita alle qualifiche apicali di tutti i ruoli subordinati.

Va poi rilevata l'introduzione della nuova qualifica apicale di "dirigente generale".

- b. alla lettera b), l'introduzione dell'articolo 5-bis che istituisce la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali saranno preposti esclusivamente i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies;
- c. alla lettera c), la sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 146 del 2000 (sulla funzione del personale appartenente alla carriera dei funzionari) al fine di meglio determinare gli incarichi attribuibili ai funzionari del Corpo in relazione alle qualifiche rivestite;
- d. alla lettera c), la modificazione degli articoli 7, commi 5 e 8, inserendo fra le prove concorsuali anche quelle di efficienza fisica;
- e. alla lettera e), la modificazione dell'articolo 9, comma 4, rideterminando il riparto di competenze fra direttore dell'istituto e comandante di reparto, che rivesta la qualifica di primo dirigente, riguardo alla determinazione concernente la conferma nella qualifica di commissario capo dei funzionari che terminano il periodo di tirocinio iniziale;
- f. alla lettera f), la modificazione dell'articolo 13, per sostituire la denominazione della qualifica di "commissario coordinatore";
- g. alla lettera g), numeri 1) e 2), lettera a), la modificazione dell'articolo 13-bis, per sostituire la denominazione di qualifica di "commissario coordinatore superiore", al fine di coordinare il testo con la modifica dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo novellato;  
al numero 2), lettera b), la modificazione dell'articolo 13-bis, per sostituire la denominazione di qualifica di "commissario coordinatore superiore", al fine di coordinare il testo con la modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 146 del 2000;
- h. alla lettera h), la modificazione dell'articolo 13-ter, commi 1 e 2, introducendo la cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di primo dirigente, in luogo dell'attuale cadenza annuale;
- i. alla lettera i), la modificazione dell'articolo 13-quater, commi 1 e 2, introducendo la cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di dirigente superiore, in luogo dell'attuale cadenza annuale;
- l. alla lettera l),  
-al numero 1), la modificazione dell'articolo 13-quinquies, comma 1, al fine di disciplinare in maniera più puntuale il percorso di carriera dei funzionari del Corpo, anche precisando che gli

incarichi nel corso del tempo ricoperti devono essere connessi alle qualifiche di volta in volta rivestite;

-al numero 2), l'inserimento del comma 2 al medesimo articolo 13-quinquies, così introducendo dei limiti, minimi e massimi, di permanenza nel medesimo incarico di comando di reparto o di nucleo traduzioni e piantonamenti;

m. alla lettera m), l'inserimento dell'articolo 13-sexies, disciplinante la procedura di nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria; l'inserimento di tale disposizione è reso necessario dalla introduzione della nuova qualifica apicale della carriera dei funzionari;

n. alla lettera n),

-al numero 1), la modificazione dell'articolo 14, comma 1, volta a migliorare la tecnica redazionale della disposizione;

-al numero 2), modificazioni all'articolo 14, comma 2, volte, da un lato, a migliorare la tecnica redazionale della disposizione, dall'altro, ad attribuire valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari;

-al numero 3), modificazioni all'articolo 14, comma 4, volte a migliorare la tecnica redazionale della disposizione;

-ai numeri 4), 5) e 6), la sostituzione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies dell'articolo 14, finalizzata a ridefinire la disciplina della commissione competente sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera dei funzionari del Corpo; in particolare viene conferita a quest'ultima l'integrale competenza in materia, sgravando così il consiglio di amministrazione del ministero del compito di approvare le graduatorie di merito dei funzionari promovendi;

o. alla lettera o), la modificazione dell'articolo 15, comma 1, dovuta alla necessità di adeguare le qualifiche di commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore alle nuove previsioni dell'articolo 5, comma 1;

p. alla lettera p), la sostituzione dell'articolo 16, finalizzata a disciplinare, in maniera analoga a quella già prevista per i funzionari della Polizia di Stato, la valutazione annuale dei funzionari del Corpo con qualifica di livello dirigenziale;

q. alla lettera q), la sostituzione della tabella recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari del Corpo.

L'articolo 34 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante "Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria", prevedendo la modifica della Tabella F, prevista dagli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, e allegata al medesimo, avente ad oggetto il periodo di permanenza nella qualifica per gli ispettori orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, e con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo.

L'articolo 35 introduce modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*", prevedendo:

a. alla lettera a) del comma 1, per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a

- quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- b. alla lettera b), per gli assistenti capo tecnici, di anticipare, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
  - c. alla lettera c), modifiche all'articolo 10:
    - al numero 1), che le mansioni esecutive del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici possono assumere contenuto anche qualificato e complesso;
    - al numero 2), per i sovrintendenti capo, si anticipa, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
  - d. alla lettera d), per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
  - e. alla lettera e), per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
  - f. alla lettera f), modifiche all'articolo 24:
    - al numero 1), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
    - al numero 2), l'adeguamento della nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
  - g. alla lettera g), che la direzione del laboratorio centrale del DNA sia affidato a personale della carriera dei funzionari tecnici con qualifica di primo dirigente tecnico, in analogia a quanto previsto in materia di incarichi riguardanti l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
  - h. alla lettera h), numeri 1) e 2), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;
  - i. alla lettera i), modifiche all'articolo 27:
    - al numero 1), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;
    - al numero 2), che la formazione iniziale per l'immissione nella predetta carriera sia assicurata secondo modalità individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
  - l. alle lettere l e m), per il personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, l'adeguamento della nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
  - m. alla lettera n), per il personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico, secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale dell'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
  - n. alla lettera o), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
  - o. alla lettera p), la modifica della tabella A, allegata al decreto legislativo 162 del 2010, con la rimodulazione della dotazione organica del personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici. Viene previsto un posto da primo dirigente tecnico, proveniente dal ruolo dei biologi e a cui affidare la direzione del Laboratorio centrale del DNA, con contestuale riduzione di un posto di funzionario tecnico biologo.

Il **Capo V**, recante modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si compone di **5 articoli (articoli 36-40)**.

Quanto segue per un'analisi nello specifico.

**L'articolo 36 reca modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo:**  
**al comma 1:**

- alla lettera a), una modifica finalizzata a limitare il ricorso al concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti previsto, dal riordino delle carriere, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno dal 2017 al 2022, solo per la copertura delle vacanze al 31.12.2017, attraverso concorsi per titoli da bandire entro il 30 settembre del 2018, in relazione alla modifica *sub* lettera b);
- alla lettera b), per la copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, l'anticipazione della selezione prevista, a regime, dall'anno 2024 già a decorrere dall'1.1.2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018), da effettuarsi, per il settanta per cento dei posti disponibili, riservati agli assistenti capo, mediante scrutinio per merito comparativo e, per il restante trenta per cento dei posti disponibili, riservati al personale del ruolo degli agenti e assistenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, con concorso interno. Inoltre, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici che richiedono la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria, con il conseguente potenziamento dell'attività investigativa e di prevenzione, in linea con gli obiettivi del decreto legislativo principale n. 95 del 2017, si prevede un aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti, riassorbibili fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. La misura è temporanea e circoscritta ed è volta a soddisfare l'esigenza funzionale di agevolare l'aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, già chiaramente proprio del riordino. Infatti, il meccanismo previsto garantisce, per il solo periodo 2020-2023, una concreta accelerazione dell'accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero *ratione temporis* più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche quanto previsto dalla precedente lettera *a-bis*), che anticipa l'utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024. La portata circoscritta nel tempo di tale meccanismo si fonda su due elementi di contesto: da una parte, si stima che i dipendenti promossi alla qualifica di vice sovrintendente grazie al sovrannumero in parola permarranno ulteriormente in servizio, in media, per circa 3 anni; dall'altra parte si stima altresì che i neo-promossi degli anni successivi al periodo del sovrannumero diverranno vice sovrintendenti ad *un'età media inferiore*. Pertanto, la necessità di ufficiali di polizia giudiziaria permarrà, ma sarà possibile farvi fronte attraverso gli ordinari meccanismi di avanzamento secondo carenze organiche. La misura è corredata da apposito meccanismo di riassorbimento del sovrannumero così creato, basato sulla corrispondente riduzione dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno per le promozioni da effettuarsi in sovrannumero in modo che al 31 dicembre 2023 le unità soprannumerarie siano 3.060, al 31 dicembre 2024 1.802, al 31 dicembre 2025 750, per esaurirsi definitivamente entro l'anno 2026. È, infine, prevista l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti di cui all'articolo 24-*quater*, comma 5, del d.P.R. n. 335 del 1982;
- alla lettera c), l'applicazione della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo in materia di formazione, anche al corso professionale previsto per gli appartenenti selezionati con le

procedure scrutinali suddette, nonché interventi di *drafting* e di coordinamento relativi alle innovazioni introdotte;

- alla lettera d), l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di partecipazione ai concorsi per vice sovrintendente da parte del personale promosso per merito straordinario;
- alle lettere e) e f), con riferimento ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, l'utilizzo delle vacanze organiche ancora disponibili al 31.12.2016 mediante l'espletamento di due concorsi (da bandirsi entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020) in luogo dei previsti cinque concorsi ancora da bandire nella fase transitoria, nonché la conferma dei già previsti ulteriori tre concorsi, da bandire rispettivamente negli anni dal 2021 al 2023, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno precedente. È, inoltre, demandata ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, oltre che la definizione delle modalità di svolgimento del corso di formazione cui avviare i vincitori dei concorsi in argomento, l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio. Infine, per assicurare la funzionalità degli uffici, a fronte delle consistenti carenze organiche nel ruolo degli ispettori, è introdotta la possibilità, nell'ipotesi in cui gli strumenti gestionali ordinariamente previsti ed eventualmente applicabili non abbiano consentito che il numero dei neo-vice ispettori immessi in ruolo attraverso una delle riserve concorsuali di cui alle stesse lettere c) e seguenti per tutta la fase transitoria 2017-2023 (concorso per titoli; concorso per titoli di servizio ed esami) sia pari a quello che tali disposizioni già prevedono per ciascun anno, sia avviato a formazione un corrispondente numero di idonei di altre procedure concorsuali afferenti alla stessa annualità, naturalmente mediante il meccanismo dell'ampliamento dei relativi posti in misura identica a quelli non coperti. Si prevede, altresì, che i candidati beneficiari dell'ampliamento, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, siano avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso;
- alla lettera g):
  - la correzione di un errore materiale;
  - la possibilità di utilizzare i posti non coperti nel concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo, nel primo concorso di cui alla lettera c-bis) in favore del medesimo personale;
  - la "restituzione" all'aliquota del concorso pubblico dei 1.000 posti utilizzati, in fase transitoria, per il concorso interno di cui alla stessa lettera d), con la specificazione che tale recupero avrà luogo, a partire dal concorso indetto nel 2024, nei quattro concorsi successivi, per almeno 250 unità per ciascuno di essi, intervenendosi, così, su mere modalità concorsuali per l'accesso alla qualifica di vice ispettore;
- alla lettera h), un intervento di coordinamento volto a chiarire che anche ai vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) si applicano le disposizioni già vigenti in materia di decorrenza giuridica ed economica della nomina (dalla data di conclusione del corso di formazione per la nomina a vice ispettore);
- alla lettera i), la precisazione che il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono, attraverso concorsi per titoli, rispettivamente, ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, è assicurata solo qualora gli stessi risultino vincitori delle procedure loro riservate;
- alla lettera l), per i vincitori dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, la facoltà di rinunciare alla nuova qualifica entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La

disposizione prevede, altresì, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte abbia esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. Inoltre, in chiave di coordinamento rispetto alla disciplina a regime, viene previsto che i posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore siano attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

- alla lettera m), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo per gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera n), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni;
- alla lettera o), la possibilità per gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché la possibilità per gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore;”;
- alla lettera p), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera q), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera r), la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dalla stessa data; con decorrenza 1.1.2020 per i sostituti commissari che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni;
- alla lettera s), il riconoscimento del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi di formazione per vice ispettore, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione, per il personale del ruolo degli ispettori frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-*bis*, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore superiore;
- alla lettera t):
  - al n. 1), un intervento di carattere formale volto ad eliminare dal decreto legislativo la dicitura “ad esaurimento” con riferimento al ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, istituito con il riordino delle carriere;
  - al n. 2), la precisazione che il ruolo direttivo della Polizia di Stato si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle unità previste per lo specifico organico;

- alla lettera u), un intervento di *drafting* formale;
- alla lettera v), un intervento di carattere formale, motivato da esigenze di carattere gestionale, volto a differire da cinque a sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale, con esclusione, inoltre, dei funzionari che già rivestono la qualifica di primo dirigente;
- alla lettera z), un intervento di *drafting* formale;
- alla lettera aa), a fini sistematici, l'abrogazione di parte della disciplina relativa alla valutazione dei titoli e ai coefficienti di anzianità in materia di scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al fine di declinarla in modo più organico nel nuovo articolo 59-*bis* del decreto legislativo n. 334 del 2000, con interventi di *drafting* formale sulla parte non traslata;
- alla lettera bb), il differimento al 1° gennaio 2022 del termine per l'attuazione del percorso di carriera dei funzionari di Polizia per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore;
- alla lettera cc):
  - al n. 1), una modificazione meramente testuale;
  - al n. 2), intervenendo su mere modalità concorsuali, il graduale utilizzo delle cessazioni del ruolo direttivo ai fini delle assunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, stabilendo che siano destinate ai concorsi, a regime, per vice commissario di cui all'articolo 5-*bis* del d.lgs. n. 334 del 2000, in una misura, pari a 1.004, che deriva, in parte, dal graduale riassorbimento dei posti resi indisponibili nel ruolo degli ispettori ai sensi del articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 2), dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 e, per il resto, dalla riduzione della dotazione organica della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia già fissata dal successivo n. 7);
  - al n. 3), l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari;
  - al n. 4), l'attribuzione al già previsto decreto interministeriale (Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze) del compito di fissare un piano programmatico pluriennale che delinea e renda conoscibile l'andamento della dotazione organica dei funzionari nel periodo 2021-2026, con effetti di semplificazione tanto della riorganizzazione delle articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza quanto della programmazione delle ordinarie promozioni mediante scrutinio dei funzionari;
- alla lettera dd), l'estensione, anche nei concorsi da espletarsi nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- alla lettera ee), prevede l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di partecipazione ai concorsi per vice sovrintendente tecnico da parte del personale promosso per merito straordinario;
- alla lettera ff),
  - al n. 1), un intervento di carattere formale volto ad eliminare dal decreto legislativo n. 95 del 2017 la dicitura "ad esaurimento" con riferimento al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, istituito con il riordino delle carriere;
  - al n. 2), la precisazione che il ruolo direttivo tecnico della Polizia di Stato si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle unità previste per lo specifico organico;
  - al n. 3), la riduzione di 2 anni (da 6 a 4) della permanenza nella qualifica di commissario tecnico per conseguire la promozione a commissario capo tecnico, al fine

di allinearla a quanto già previsto per una parte dei funzionari “ordinari” della corrispondente qualifica del ruolo direttivo;

- alla lettera gg), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l’anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico degli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera hh), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l’anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico degli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
- alla lettera ii), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l’anticipazione della promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, agli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché, agli ispettori superiori tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore, che sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore e di ispettore superiore tecnico;
- alla lettera ll), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera mm), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera nn), la possibilità per i sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, di conseguire la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; nonché la medesima possibilità ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni, con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;
- alla lettera oo), in analogia a quanto previsto nella fase transitoria per il ruolo degli ispettori, le medesime anticipazioni delle permanenze anche per le corrispondenti qualifiche del ruolo degli orchestrali;
- alla lettera pp): l’introduzione di correzioni di mero coordinamento rispetto a novelle già apportate al decreto legislativo principale ad opera del primo decreto legislativo correttivo;
- alla lettera qq): interventi motivati da esigenze di carattere gestionale e correzione di mero refuso;
- alla lettera rr), l’inapplicabilità, fino all’anno 2026, del limite di età previsto dall’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici;
- alla lettera ss), la precisazione volta a chiarire che, nella fase transitoria, i funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ferma restando la frequenza del corso di formazione dirigenziale e la decorrenza della nomina dal momento della verifica delle vacanze;

- alla lettera tt), un intervento volto ad evitare lo scavalco ed il raggiungimento dei medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, da parte dei frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici, stabilendo che, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;
- alla lettera uu), in allineamento alla disciplina già prevista per i funzionari “ordinari” e “tecnici”, un intervento di carattere formale, motivato da esigenze di carattere gestionale, volto a differire da tre a cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico superiore l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale, con esclusione, inoltre, dei funzionari che già rivestono la qualifica di primo dirigente medico;
- alla lettera vv), la correzione di refusi in materia di primo concorso per l’accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 334 del 2000 da bandirsi per 7 posti, al fine di chiarire che il limite di età previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, né al personale destinatario di un’ulteriore riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un’esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;
- alla lettera zz), l’inapplicabilità, fino all’anno 2026, del limite di età previsto dall’articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari medici e dei funzionari medici veterinari;
- alla lettera aaa), in sostituzione di un concorso interno per titoli, il transito a domanda, in sovrannumero riassorbibile al momento della cessazione dal servizio, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un’età non inferiore a 50 anni;
- alla lettera bbb), in sostituzione di un concorso interno per titoli, il transito a domanda, in sovrannumero riassorbibile al momento della cessazione dal servizio, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico- amministrativo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;
- alla lettera ccc), il posticipo al 30 giugno 2020 del termine per bandire il concorso interno per titoli per l’accesso di vice ispettore tecnico del settore di supporto logistico-amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, anche se privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;
- alla lettera ddd), un intervento di mero coordinamento con l’introduzione delle lettere c-bis) e c-ter) (in materia di concorsi straordinari per vice ispettori) e con le modifiche apportate alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter) (in materia di procedure amministrative di transito a domanda nei ruoli tecnici);
- alla lettera eee), un intervento di mero coordinamento.

**al comma 2, l’introduzione:**

- di una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che l’accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. Per effetto di tale interpretazione autentica, si ha un’anticipazione di 6 mesi nella promozione a medico capo dei già frequentatori del 13° Corso medici rispetto alla permanenza ante-riordino, ma al tempo stesso si impedisce che abbia luogo la promozione dei medesimi e di medici principali di maggiore anzianità con ben 3 anni di anticipo (cioè con la permanenza prevista, con chiara meritevolezza, dai Corsi di cui sono

frequentatori i medici assunti secondo il nuovo regime, e dunque necessariamente specializzati). L'intervento origina da una imperfezione redazionale del d.lgs. 95/2017: due coeve disposizioni dell'art. 2, comma 1, la lettera qqj), terzo periodo, e la lettera nnn), per mera svista, prevedono due discipline diverse dello scrutinio per medico capo nella fase transitoria. L'applicazione della prima disposizione avrebbe comportato un'ingiustificabile riduzione (di ben 3 anni) della permanenza in qualifica ai fini dell'accesso a quella di medico capo in favore di una ristretta cerchia di attuali medici principali, tuttavia priva di senso alcuno rispetto al disegno complessivo del riordino (e dei caratteri della legittimità costituzionale), giacché in capo a tali funzionari non era derivata alcuna peculiarità per mano della manovra normativa che rendesse ragione di tale beneficio. La necessità di applicare, comunque, l'unico assetto possibile emerge anche dalle scelte interpretative già adottate dall'Amministrazione allorché, alla prima occasione in cui è stato necessario (scrutinio annuale - primi mesi del 2019), ha senz'altro applicato la citata lettera nnn), portando così a scrutinio solo i funzionari medici in possesso dell'anzianità prevista dalla disciplina previgente al riordino. Questo stesso episodio (ma analoga valutazione spetta al secondo scrutinio annuale del 2019, *medio tempore* introdotto in occasione della conversione del decreto-legge n. 32/2019), tuttavia, rende chiaro che, per risolvere l'antinomia a tutt'oggi sussistente tra le due disposizioni citate, non sarebbe sufficiente una mera abrogazione della lettera qqj), terzo periodo, giacché occorre comunque ottenere una copertura retroattiva della scelta interpretativa tenuta dall'Amministrazione in occasione dei citati scrutini per medico capo (l'unica legittima);

- di una espressa previsione volta a consentire, nella fase transitoria, quale corollario del processo di c.d. dirigenzializzazione dei funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equiparate, la possibilità di attribuzione ad essi di funzioni dirigenziali, anche in sovrannumero rispetto a quelle previste per gli Uffici di appartenenza, fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella relativa dotazione organica, ferme restando le tipologie di funzioni previste dall'ordinamento (di cui alle Tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 335, 337 e 338 del 1982);
- di una disposizione volta a prevedere che le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per già ottenute promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.

**L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo:**

- alla lettera a), a fini di coordinamento con le modifiche introdotte negli articoli 27-ter, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 e 25-bis, comma 8, del d.P.R. n. 337 del 1982, che le classi di laurea da conseguire durante la frequenza dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico sono individuate con un decreto del Ministro dell'interno e non con decreto interministeriale;

- alla lettera b), la possibilità di conseguire, per partecipare ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale, eventualmente prevista, entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare, nonché di conseguire l'iscrizione agli albi professionali, ove prevista, entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza; questo al fine di ampliare la partecipazione concorsuale ai candidati in procinto di ottenere i suddetti titoli o soltanto in attesa di relative formalizzazioni;
- alla lettera c), un intervento di *drafting* formale;
- alla lettera d), una disposizione deflattiva del contenzioso in tema di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale richiesti per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, finalizzata a chiarire che i candidati possiedono i requisiti richiesti esclusivamente qualora siano integralmente sussistenti al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti richiesti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini della dichiarazione di idoneità. Si prevede, inoltre, che le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, sono ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età; le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato. Si prevede, altresì, una riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie: nel riportare alla fonte primaria quanto previsto dal vigente decreto del Ministro dell'interno n. 198/2003, si focalizza sulle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, riferendosi ai tatuaggi ma anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, qualora siano visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o qualora, per la loro sede, natura o contenuto, risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, così aggiornando il testo regolamentare vigente sia rispetto alla nozione di "personalità abnorme", sia chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in parola siano sempre rispettose del decoro delle funzioni degli appartenenti all'Amministrazione. Si prevede, ancora, un criterio di proporzionalità per la definizione del numero massimo di assenze consentite ai singoli frequentatori di corsi di formazione della Polizia di Stato da parte di coloro che vi accedano dopo il loro inizio. Si prevede, infine, la possibilità di scorrimento delle graduatorie per i volontari in ferma breve, con limitazione al tempo strettamente necessario per avviare sollecitamente al corso di formazione eventuali candidati idonei non vincitori, superando la prassi interpretativa dell'assenza di scorrimento in ragione dell'ormai consolidata annualità dei relativi bandi di concorso;
- alla lettera e), dal 1° gennaio 2017, per coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", l'attribuzione della qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, qualora richiamati in servizio, al fine di garantire il corretto inquadramento del personale;
- alla lettera f), con riferimento ai candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni per l'accesso nella Polizia di Stato, il chiarimento che, per i titoli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, oltre ai controlli a campione svolti durante

l'espletamento delle procedure concorsuali, l'Amministrazione della pubblica sicurezza effettua i controlli, per i vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, per i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione, prevedendosi, altresì, che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni emerse in occasione dei controlli determina la decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva;

- alla lettera g), un intervento di coordinamento volto a chiarire che la disciplina dell'articolazione in più cicli dei corsi di formazione si applica anche qualora l'accesso al corso sia conseguente a procedure di reclutamento e scrutinali;
- alla lettera h), una "clausola di salvaguardia", volta a chiarire che, ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" e "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento", le stesse sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "ruolo direttivo" e "ruolo direttivo tecnico"; viene, inoltre, chiarito che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal personale sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto (inclusa la maturazione di anzianità di servizio), qualora il dipendente non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario. Tale previsione è volta, pertanto, a regolarizzare particolari casi di assenze indebitamente fruiti sotto il profilo meramente amministrativo, ferme restando le valutazioni connesse agli eventuali profili disciplinari.

**Il comma 2** introduce, dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, un nuovo articolo 3-*bis* in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato, prevedendo un'estensione al personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni la concessione del distintivo già previsto dalla disciplina del codice dell'ordinamento militare.

**L'articolo 38, prevede modifiche all'articolo 36 (Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95**, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il comma 1, alla:

- (a) lettera a), modifica il comma 10, lettera b), al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ispettori in conseguenza delle previste riduzioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo e per i marescialli aiutanti in servizio al 31/12/2016 con meno di 8 anni di anzianità di grado al 1° gennaio 2017.

Nel dettaglio, si interviene sulla deroga attualmente prevista all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 199/1995 - che fissa il numero di promozioni al grado di luogotenente in misura non superiore a 1/40 della dotazione organica del ruolo ispettori - al fine di raccordare le citate modifiche delle permanenze di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199/1995, con la correlata novella delle pertinenti disposizioni transitorie di cui all'articolo 36 in commento mediante:

- la rimodulazione del coefficiente che determina il numero massimo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l'anno 2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l'avanzamento;
- l'applicazione delle disposizioni previste a regime dal citato articolo 58, comma 3, già a partire dal 2024 anziché dal 2028, come attualmente previsto;

- (b) lettera b), modifica il comma 11 al fine di sanare la posizione del personale del ruolo d'onore che richiamato in servizio riveste una qualifica (qualifica di "luogotenente") non più prevista nell'ordinamento in quanto soppressa dal decreto legislativo n. 95/2017 che ha introdotto il

nuovo grado di luogotenente in sostituzione della predetta qualifica e reinquadrato i marescialli aiutanti luogotenenti in detto nuovo grado;

(c) lettera c), introduce i commi da 15-bis a 15-decies. In particolare, il comma:

- 15-bis è diretto a prevedere che i marescialli ordinari che hanno già maturato la permanenza nel grado di sei anni, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020. Qualora giudicati idonei, i medesimi sono promossi con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine di ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995, in tema di sospensione ed esclusione della valutazione;
- 15-ter è volto a riconoscere ai marescialli capo che, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2019, non sono stati promossi perché non utilmente iscritti nei quadri di avanzamento della prima valutazione e di quelli della seconda valutazione, la promozione al grado superiore. Al fine di evitare scavalcamenti nel ruolo nei confronti dei marescialli capo già promossi nella precedente aliquota, i citati marescialli capo saranno promossi, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con decorrenza 1° gennaio 2020;
- 15-quater è volto a prevedere che i marescialli capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato i nuovi requisiti di permanenza nel grado prevista dal presente decreto (sette anni), sono inclusi in una aliquota straordinaria e, laddove promossi, conseguono il grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020;
- 15-quinquies è diretto a prevedere che per i marescialli capo con anzianità compresa dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2019, nonché per i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo aiutante è pari a sei anni di anzianità di grado, in luogo degli otto attualmente previsti;
- 15-sexies e 15-septies sono volti a sanare la posizione dei marescialli aiutanti in servizio al 31 dicembre 2016, promossi tali secondo le disposizioni vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, che, avendo al 1° gennaio 2017 un'anzianità di grado inferiore a otto anni, non sono stati inquadrati nel nuovo grado di luogotenente, perdendo l'apicalità nel ruolo ispettori. Al riguardo, si prevede che tale personale:
  - avente anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, è incluso in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019 (comma 15-sexies);
  - promosso maresciallo aiutante con riferimento all'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga ai requisiti di permanenza previsti dalla novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199 del 1995, al compimento di cinque anni di servizio effettivo nel grado;
- 15-octies, è volto a prevedere che i marescialli aiutanti promossi tali ai sensi dell'articolo 36, comma 14, del decreto legislativo n. 95 del 2017, con le decorrenze 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 2017, nonché i marescialli capo promossi al grado superiore con le aliquote determinate dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019, in deroga ai requisiti di permanenza nel grado previsti dalla novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199 del 1995, sono promossi al grado di luogotenente al maturare di sei anni di permanenza nel grado di provenienza, in luogo degli otto previsti;
- 15-novies e 15-decies, sono volti a disciplinare la promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti promossi tali ai sensi di quanto previsto dei precedenti commi 15-ter e 15-quater. Si tratta, in altri termini, dei marescialli capo che:

- inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, pur giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, hanno conseguito il grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza (comma 15-ter);
- avendo un'anzianità compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 sono stati inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e promossi, in pari data, al grado superiore in ordine di ruolo, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del citato comma 15-ter.

Per effetto del presente comma, i predetti interessati conseguono la promozione a luogotenente, rispettivamente, dopo sei e sette anni di permanenza nel grado, in luogo degli otto attualmente previsti;

- (d) lettera d), introduce il comma 16-bis al fine di aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" agli appuntati scelti a seguito della riduzione da otto a sei anni dell'anzianità di grado richiesta, a regime, per il conseguimento della stessa. Nel dettaglio si prevede che gli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che hanno maturato cinque anni di permanenza nel grado la richiamata qualifica è attribuita con decorrenza 1° gennaio 2020;
- (e) lettera e), modifica il comma 17 per questioni di coordinamento formale, prevedendo che la permanenza nel grado per gli appuntati scelti non rientranti nelle previsioni di cui ai commi 16 e 16-bis e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, è ridotta a 5 anni ai fini del conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti richiesti per la relativa attribuzione;
- (f) lettera f), modifica il comma 19 al fine di aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale ai brigadieri capo a seguito della riduzione da otto a sei anni dell'anzianità richiesta per il conseguimento della stessa;
- (g) lettera g), introduce i commi 21-bis e 21-ter, volti a disciplinare l'attribuzione della qualifica speciale di "cariche speciali" ai luogotenenti del Corpo nel periodo transitorio, in relazione ai periodi di riduzione di permanenza nei sottostanti gradi di cui i predetti non hanno potuto beneficiare. In particolare:
- il comma 21-bis disciplina la posizione degli ispettori promossi al grado di luogotenente per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 95/2017, con anzianità, pertanto, 2017, 2018 e 2019. Qualora promossi a seguito della verifica dei prescritti requisiti, la decorrenza della qualifica di "cariche speciali" è fissata al 1° gennaio 2020;
  - il comma 21-ter disciplina l'attribuzione della qualifica per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 15-sexies. Si tratta del personale che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, il quale consegue la promozione a luogotenente a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Nello specifico, il personale in questione beneficerà delle seguenti riduzioni:
    - 3 anni, per coloro con anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
    - 2 anni, per coloro con anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
    - 1 anno, per coloro con anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- (h) lettera h), modifica il comma 23 al fine di rimodulare lievemente le percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso pubblico e quello interno ai fini dell'accesso al ruolo

ispettori nel periodo transitorio;

- (i) lettera i), introduce il comma 24-bis, volto a prevedere la possibilità, per la Guardia di finanza, di poter formare i propri periti selettori da utilizzare nelle pertinenti procedure concorsuali, ferma restando la potestà certificativa del personale formato dal Corpo a cura della competente struttura del Ministero della difesa;
- (l) lettera l), reca talune modifiche al comma 29, volte a:
  - ridurre da 6 a 3 anni il requisito di anzianità “minima” nel grado richiesto per la partecipazione al concorso straordinario per sottotenenti del Corpo, riservato ai luogotenenti, in modo da ampliare, per il residuo periodo transitorio (2020-2022), la platea dei possibili concorrenti, a beneficio di una migliore selezione dei futuri ufficiali del Corpo;
  - prevedere che, per poter concorrere nell’ambito della riserva di posti del 25 per cento a tale concorso straordinario, oltre al già prescritto possesso di una delle lauree specialistiche o magistrali richieste per l’accesso al ruolo ufficiali e di una delle specializzazioni previste per il servizio navale o aereo, gli interessati devono essere stati effettivamente impiegati, nell’ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, quali specializzati nel relativo servizio;
- (m) lettera m), abroga il comma 34 in conseguenza della modifica della tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 69/2001, come operata dal presente correttivo, la quale rende superata la disposizione in commento per effetto dell’aumento di un anno della permanenza minima nel grado di tenente colonnello ai fini dell’avanzamento al grado superiore;
- (n) lettera n), introduce il comma 35-bis, concernente le norme di coordinamento tra i periodi di permanenza nel grado richiesti a partire dalle procedure di avanzamento per l’anno 2023 e quelli previsti dalla previgente normativa. La nuova tabella 1, come modificata dal presente correttivo, prevede l’aumento di un anno per l’inclusione nella 1<sup>a</sup> e nella 2<sup>a</sup> aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di colonnello. Ciò premesso, si rende necessaria la previsione di un regime transitorio volto ad assicurare la coerenza delle disposizioni che regolano le permanenze nei gradi richieste per l’inclusione per l’avanzamento al grado di colonnello;
- (o) lettera o), abroga, per motivi di coordinamento, il comma 37, in quanto la disposizione è riprodotta nell’ambito dell’articolo 11-bis del decreto legislativo n. 69/2001, il quale costituisce il testo normativo recante la disciplina generale per gli ufficiali della Guardia di finanza;
- (p) lettera p), modifica il comma 38, al fine di coordinare la presente disposizione transitoria con le previsioni della novellata tabella n. 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, la quale avrà effetto a partire dalle aliquote di avanzamento per l’anno 2022. Difatti, a seguito delle modifiche introdotte alla predetta tabella 1, gli ufficiali del Corpo dovranno maturare, a regime, almeno dieci anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello (e non più nove) ai fini dell’inserimento in aliquota per la valutazione al grado di colonnello;
- (q) lettera q), modifica il comma 40 al fine di anticipare dal 2025 al 2024 la promozione “dedicata” al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale;
- (r) lettera r), reca una modifica di coordinamento al comma 42. L’intervento è connesso alle novità introdotte all’articolo 21 del decreto legislativo n. 69/2001, in tema di procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta degli ufficiali;
- (s) lettera s), introduce il comma 42-bis. L’intervento di cui al comma 42-bis, in relazione alla composizione delle aliquote per l’avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, è finalizzato a favorire un incremento della platea dei valutandi, al fine di assicurare un’adeguata selezione nelle aliquote di avanzamento formate fino all’anno 2027;

- (t) lettera t), abroga, per esigenze di coordinamento, il comma 43. Tale intervento, difatti, è connesso alle modifiche apportate dal presente decreto alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, anche con riferimento ai cicli di promozioni;
- (u) lettera u), abroga, per esigenze di coordinamento, la lettera e) del comma 47. Tale intervento è connesso alle modifiche apportate dal presente decreto alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001 in relazione alla permanenza minima che i colonnelli di tutti i comparti del ruolo normale devono maturare ai fini dell'inclusione nell'aliquota di avanzamento (da 6 a 7 anni) ed è volta a evitare che i colonnelli del comparto aeronavale siano inclusi nell'aliquota per il 2022 con una permanenza in tale grado pari almeno a 6 anni, anziché a 7;
- (v) lettera v), modifica e integra il comma 52. L'intervento è volto ad allungare il periodo transitorio per l'accesso al Corso Superiore di polizia economico-finanziaria in modo da definire in maniera più armonica la platea di ufficiali che annualmente può partecipare al relativo concorso;
- (z) lettera z), modifica il comma 53. L'intervento è volto a stabilizzare la previsione contenuta nell'articolo 36, comma 53, del decreto legislativo n. 95/2017, considerato che, a regime, gli ufficiali vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico finanziaria conseguiranno il titolo successivamente all'inclusione in aliquota di avanzamento al grado di colonnello;
- (aa) lettera aa), introduce i commi da *56-bis* a *56-sexies*. In particolare:
- il comma *56-bis* è volto a:
    - prevedere apposite promozioni nell'anno 2020 e 2022, non contemplate dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Difatti, la riforma del 2017 ha individuato in 6/7 unità la forza effettiva ideale dei generali di brigata del comparto aeronavale per sopperire alle esigenze del comparto. Ciò nonostante, il ciclo di promozioni al grado di generale di brigata nei prossimi anni non risulta sufficientemente adeguato al raggiungimento delle predette unità in tempi coerenti con le esigenze dell'amministrazione, tenuto anche conto del potenziamento del dispositivo aeronavale del Corpo e delle nuove funzioni ad esso attribuite;
    - garantire il ripianamento della 2<sup>a</sup> unità organica da generale di divisione del comparto aeronavale in tempi coerenti con le più volte evidenziate esigenze del comparto stesso;
  - il comma *56-ter* opera una modifica connessa all'incremento di un anno del periodo di permanenza richiesto nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento a colonnello. Al riguardo, si prevede la possibilità di poter rimodulare, in un periodo transitorio, il numero delle promozioni tra le tre aliquote di valutazione del comparto ordinario, onde assicurare uno sviluppo armonico dei predetti avanzamenti in relazione alla composizione delle aliquote medesime e del numero dei relativi valutandi;
  - i commi *56-quater*, *56-quinquies* e *56-sexies* sono volti in particolare a rimodulare ai fini di un armonico sviluppo del ruolo TLA i flussi reclutativi annualmente stabiliti. In particolare, l'intervento di cui al :
    - comma *56-quater* è volto a prevedere la possibilità di transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con determinazione del Comandante generale, onde disporre di un più elevato numero di ufficiali in effettivo per le esigenze di funzionalità del ruolo;
    - comma *56-quinquies* è finalizzato a evitare la formazione delle aliquote con un

numero esiguo di valutandi, mediante la previsione del rinvio della formazione di dette aliquote successivamente alla definizione dei transiti di cui al comma 56-quater. In tal modo, le promozioni - soprattutto ai gradi più elevati - vengono effettuate su una platea di ufficiali più consistente. Inoltre, il rinvio all'anno 2022 della promozione al grado di generale di brigata per ogni comparto consente di far maturare ai valutandi transitati un adeguato periodo di impiego in tale settore;

- comma 56-sexies è finalizzato a evitare il conferimento di promozioni a fronte di un numero limitato di ufficiali in aliquota, che, in alcuni casi, potrebbero limitare sensibilmente la selezione per l'avanzamento al grado superiore da parte dell'amministrazione e a distribuire, nel periodo transitorio, le promozioni in modo armonico, garantendo percentuali di promovibilità omogenee nelle diverse annualità considerate;

(bb) lettera bb), introduce il comma 60-quinquies, finalizzato a prevedere l'alimentazione soprannumeraria del ruolo dei sovrintendenti per poter disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di polizia. Inoltre, tale intervento assicura maggiore flessibilità organizzativa per l'Istituzione, attraverso la possibilità di procedere in maniera graduale e armonica all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo n. 95/2017, secondo cui le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 199/1995, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.702 unità, assicurando l'invarianza di spesa.

In particolare, la norma prevede:

- l'incremento, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (ai sensi del quale i posti messi complessivamente a concorso sono riservati, per una percentuale non superiore al 70%, a favore degli appuntati scelti e, per la restante parte, agli appartenenti al ruolo degli appuntati e finanziari), della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, con le modalità di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, suddivise in 250 unità per il concorso relativo all'anno 2020, 350 unità per il concorso relativo all'anno 2021, 400 unità per il concorso relativo all'anno 2022 e 500 unità per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 200 unità per l'anno 2020, 300 unità per l'anno 2021, 350 unità per l'anno al 2022 e 450 unità per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unità per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
- il riassorbimento, a partire dai concorsi indetti dall'anno 2024, con effetti dal 1° gennaio 2026, delle predette posizioni soprannumerarie entro il 2029;
- che, fino al 31 dicembre 2027, la durata dei corsi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalità di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, può essere ridotta fino alla metà.

**L'articolo 39 introduce modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95** recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

In particolare, al comma 1:

- alla lettera a), si prevede una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente; in particolare:

-una procedura semplificata valida dal 2018 al 2022, per la copertura dei posti per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, provvedendosi per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel ruolo. Al termine della procedura selettiva i vincitori frequenteranno un corso di formazione. Si prevede, inoltre, al fine di migliorare la funzionalità dei reparti di Polizia penitenziaria, con il conseguente potenziamento dell'attività di ordine e sicurezza all'interno degli istituti, durante le traduzioni e nel contesto delle misure di esecuzione penale esterna, un significativo aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti, riassorbibili fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi del comma 5, del presente decreto. La misura è temporanea e circoscritta ed è volta a soddisfare l'esigenza funzionale di agevolare l'aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, già chiaramente proprio del riordino. Infatti, il meccanismo previsto garantisce, per il solo periodo 2020-2023, una concreta accelerazione dell'accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero *ratione temporis* più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche quanto previsto dalla precedente lettera a-bis), che anticipa l'utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024. La misura è corredata da apposito meccanismo di completo riassorbimento del sovrannumero così creato entro il 2028, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni soprannumerarie sia pari a: 1) 1000 al 31 dicembre 2024; 2) 900 al 31 dicembre 2025; 3) 690 al 31 dicembre 2026; 4) 480 al 31 dicembre 2027; 5) 160 al 31 dicembre 2028. È, infine, prevista l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti;

-in ragione dell'introduzione della procedura semplificata per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti dal 2018 al 2022, viene meno la previsione del concorso straordinario per titoli per la copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica prevista con decreto ministeriale 10 aprile 2019; - che il corso di formazione per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si prevede, inoltre, che alle procedure semplificate per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti possano partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure già avviate, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;

-infine, una modifica formale dovuta all'introduzione di quanto previsto nel precedente punto.

- alla lettera b), si prevede l'introduzione di una norma di carattere generale relativa alla possibilità per le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, siano ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età; le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio

totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato.

Viene previsto, inoltre, che con decreti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità siano riordinate le divisioni nell'ambito degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti ed individuate le materie ed i procedimenti di competenza.

Viene introdotta una norma transitoria che consente, fino alla nomina di dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria, di conferire gli incarichi loro attribuiti agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Si prevede di introdurre una norma che consente, ferma restando la preminenza gerarchica, di attribuire gli incarichi agli intendenti aggiunti e agli intendenti, ai funzionari di entrambe le qualifiche.

Si prevede, inoltre, che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si emani il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

Si introduce, ancora, una norma di carattere transitorio, secondo la quale, in fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale è fissata in tre anni.

Si prevede, altresì, una norma di coordinamento con l'articolo 9, comma 1-bis, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, secondo la quale il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed è legato al direttore di istituto da un rapporto di subordinazione funzionale e non gerarchica, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Si estende l'istituto giuridico dell'indennità di lungo servizio all'estero previsto dagli articoli 1808 e 2164 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare), già previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e alle forze di polizia a ordinamento militare, anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo e di ispettore capo tecnico, rispettivamente per gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni. Si prevede altresì che gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici non inclusi tra i destinatari delle suddette disposizioni, se in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

È prevista, inoltre, la possibilità per gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché la possibilità per gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico, di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui

all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore.”;

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo e gli assistenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo e i sovrintendenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

Infine si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-undecies, 14-dodecies e 14-terdecies del presente articolo, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dalla stessa data; con decorrenza 1.1.2020 per i sostituti commissari che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni.

#### **L’articolo 40 reca modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.**

In particolare, il comma 1 contiene le seguenti innovazioni:

- a. lettera a), allo scopo di scongiurare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo, non in linea con i principi del riordino definiti nella legge delega, introduce una norma di salvaguardia delle misure orarie di lavoro straordinario per i commissari capo e i capitani in servizio al 1° gennaio 2018, dal compimento di 13 anni dalla nomina a funzionario o ufficiale e fino alla promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto e corrispondenti, confermando gli importi che detto personale avrebbe percepito qualora non fosse stata abolita dal decreto legislativo n. 95/2017 l’omogeneizzazione stipendiale;
- b. lettera b) integra il comma 2, che già prevede un meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio, come ivi definito, a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e Armate con i redditi minori, allo scopo di disporre, anno per anno a decorrere dal 2019, un incremento dei limiti complessivi di spesa predisposti a finanziamento di tale beneficio fiscale, in somme variabili nell’arco del decennio di riferimento. In particolare, la disposizione introdotta fissa, anno per anno, la misura delle risorse che il Comparto complessivamente destina a tale misura, da 3,31 milioni di euro per l’anno 2019 a 23,56 milioni di euro a decorrere dal 2028;
- c. lettera c) integra il comma 3, al fine di riconoscere una indennità *una tantum* in favore del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e di base e ruoli corrispondenti promosso alla qualifica/grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 che non ha usufruito o ne ha usufruito in misura trascurabile degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo n. 95/2017;
- d. lettera d) introduce:
  - il comma 3-bis, che prevede la corresponsione, entro il 30 giugno 2020, ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un’anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, di un assegno lordo *una tantum* di importo pari a euro 200. La misura è connessa alla circostanza che a detto personale, per

- effetto delle norme transitorie del riordino di cui al decreto legislativo n. 95/2017, è stata attribuita la qualifica speciale con le medesime decorrenze del personale meno anziano;
- il comma 3-ter, volto a correggere la penalizzazione dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, prima dell'entrata in vigore del riordino, erano stati promossi al grado di brigadiere capo con il previgente meccanismo di avanzamento a scelta "per terzi", in luogo dell'attuale sistema "ad anzianità", attribuendo un assegno *una tantum* in favore del personale promosso in 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> valutazione, diretto a compensare il ritardo nel raggiungimento della posizione economica superiore determinatosi rispetto ai militari promossi in 1<sup>^</sup> valutazione;
- e. lettera e) introduce una modifica volta a superare una sperequazione retributiva a svantaggio degli assistenti capo con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica, nominati vice sovrintendenti nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2017, rispetto ai parigrado, con le medesime anzianità, che hanno conseguito la qualifica superiore in data successiva al 1° ottobre 2017, nonché a svantaggio degli appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità nel grado, nominati vicebrigadieri nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2017, rispetto ai parigrado, con le medesime anzianità, che hanno conseguito il grado superiore in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017 (1° ottobre 2017) che ha introdotto, tra le altre, la qualifica "qualifica speciale" per il grado di appuntato scelto e, al contempo, modificato la scala dei parametri stipendiali;
- f. lettera f) introduce una modifica volta ad evitare disparità di trattamento tra funzionari e ufficiali fino al grado di commissario capo e capitano che maturano il requisito dei 13 anni di servizio dalla nomina di funzionario/ufficiale/aspirante prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente. In mancanza della modifica, in particolare ai capitani con 13 anni di servizio sarebbero attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso (13 anni maturati prima dell'entrata in vigore del riordino) sarebbe riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile, che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interesserebbe, invece, il personale di cui al secondo caso (13 anni maturati dopo l'entrata in vigore del riordino) al quale, benché più giovane di servizio, sarebbe attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile. La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma;
- g. lettera g) introduce una norma di salvaguardia finalizzata a evitare disparità di trattamento tra funzionari/ufficiali fino al grado di commissario capo e corrispondenti che maturano il requisito dei 15 anni di servizio dalla nomina prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente. In mancanza della modifica, ai suddetti, con 15 anni di servizio, sarebbero attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso (15 anni maturati prima dell'entrata in vigore del riordino) sarebbe riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile, che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interesserebbe, invece, il personale di cui al secondo caso (15 anni maturati dopo l'entrata in vigore del riordino) al quale, benché più giovane di servizio, sarebbe attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile. La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma.
- h. lettera h) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di

- assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante al momento del transito;
- i. lettera i) declina diversamente il beneficio della promozione meramente onorifica, per un verso prevedendolo anche in favore dei dipendenti con qualifica/grado apicale nel rispettivo ruolo, e dunque in termini di conseguimento della denominazione di “coordinatore” ed equipollenti, e per altro verso con estensione al personale infermo o deceduto per motivi non dipendenti da causa di servizio;
  - l. lettera l), introduce il comma 29-bis. Al riguardo, si evidenzia che, attualmente, i provvedimenti istitutivi della Direzione centrale per i servizi antidroga (legge 15 gennaio 1991, n. 16) e della Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia (legge 1° aprile 1981, n. 121 e pertinente regolamento attuativo di cui al d.P.R. 11 giugno 1986, n. 423) prevedono che l’incarico interforze di direttore - assegnato, a rotazione, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza - sia affidato, per quanto concerne i Corpi di polizia a ordinamento militare, a ufficiali con il grado di generale di divisione. Tali disposizioni sono state emanate in epoca antecedente all’evoluzione ordinativa che ha contraddistinto i citati Corpi militari e che ha portato all’istituzione del grado vertice di generale di corpo d’armata, avvenuta - con riferimento all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza - per effetto, rispettivamente, dei decreti legislativi nn. 298/2000 e 69/2001. Alla luce della citata evoluzione normativa, si rende ora necessario prevedere - coerentemente con la *ratio* delle pertinenti disposizioni istitutive dei predetti organismi interforze - la possibilità di preporre a detti incarichi, caratterizzati da particolare rilevanza, complessità e tecnicismo, ufficiali di grado apicale, in modo da assicurare il massimo livello di esperienza e professionalità. Con il presente intervento, pertanto, si introduce apposita modifica volta a stabilire che, per quanto concerne l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, i richiamati incarichi sono assegnati a ufficiali che rivestono il grado non inferiore a generale di divisione. Ciò consentirà di designare nei casi della specie, ove ritenuto opportuno, anche ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, assicurando, al contempo, la necessaria flessibilità, laddove specifiche e contingenti esigenze di impiego e di funzionalità richiedano la designazione di un ufficiale generale con grado non apicale. La presente esigenza - unitamente alla previsione prospettica volta all’adozione, nell’ambito della Guardia di finanza, di un modello organizzativo e operativo centralizzato nel settore logistico-amministrativo e degli approvvigionamenti a cui fanno capo competenze nazionali nello specifico settore - si pone alla base delle modifiche operate, rispettivamente, alla tabella 4, quadro I, del decreto legislativo n. 66/2010 (Arma dei carabinieri) e alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001 (Guardia di finanza), in relazione alla rimodulazione della dotazione organica nel grado di generale di corpo d’armata;
  - m. lettera m) introduce la lettera *d-bis*), volta ad estendere, nelle more dell’avvio dell’area negoziale, al personale dirigente gli effetti delle modificazioni o dell’introduzione *ex novo* degli istituti normativi “contrattuali” di cui al d.P.R. n. 39 del 2018, in tema di:
    - (a) per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento civile:
      - Permessi brevi (articolo 7), Congedo parentale (articolo 8), Congedo ordinario (articolo 9), Orario di lavoro (articolo 10), Trattamento di missione (articolo 11), Tutela legale (articolo 12), Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 13);
    - (b) per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento militare:
      - Permessi brevi (articolo 24), Licenza straordinaria per congedo parentale (articolo 25), Licenza ordinaria (articolo 26), Orario di lavoro (articolo 27), Trattamento di missione (articolo 28), Tutela legale (articolo 29), Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 31).

L'intervento, in coerenza con l'estensione degli istituti concertativi a contenuto normativo già introdotta con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, allo scopo di evitare situazioni di vuoto normativo potenzialmente penalizzanti per il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi/qualifiche corrispondenti, prevede l'estensione al personale dirigente dei provvedimenti di rinnovo contrattuale per il triennio normativo ed economico 2016-2018, pubblicati successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino.

La presente misura, pertanto, rappresenta un intervento correttivo, atteso che le prossime previsioni contrattuali troveranno sede naturale nell'ambito della predetta area negoziale dei dirigenti;

- n. lettera n), introduce, fermi restando i principi generali della concertazione, il comma 30-*bis* al fine di incrementare la misura dell'assegno funzionale per gli appartenenti al ruolo agenti e assistenti e al ruolo appuntati e carabinieri/finanziari con almeno 17 anni di servizio. L'intervento, finalizzato a rendere progressiva in modo omogeneo con gli altri ruoli la misura dell'assegno funzionale per i ruoli di base anche in relazione alle nuove maggiori funzioni previste per tali ruoli dal provvedimento dalla revisione dei ruoli di cui al decreto legislativo n. 95/2017, apporta un incremento pari a 270 euro annui per il periodo 2019-2024, e di 300 euro a decorrere dal 2025;
- o. lettera o), introduce il comma 31-*bis* volto a superare le incertezze applicative connesse alla pronuncia del Consiglio di Stato (n. 1896/2019), che ha affermato l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. A tali fini, reca una disciplina peculiare per le Amministrazioni del Comparto "Sicurezza-Difesa" (per le quale è normativamente sancita la "specificità" dei relativi ordinamenti), precisando che l'applicazione dell'istituto è ammessa ma soltanto nell'ipotesi di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima, e stabilendo, inoltre, che il diniego è consentito per motivate esigenze organizzative e di servizio;
- p. lettera p), sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 95/2017 con la nuova tabella F allegata al presente decreto. L'intervento normativo è finalizzato a prevedere un assegno *una tantum* di importo maggiore per i sovrintendenti capo e gradi e qualifiche corrispondenti di elevata anzianità di grado, essendo stato riconosciuto esclusivamente ai parigrado con almeno 8 anni di anzianità. Nello specifico, si stabilisce un assegno di 1.300 euro per i sovrintendenti capo e gradi corrispondenti che, nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, possedevano un'anzianità di grado pari ad almeno 10 anni.

**Il Capo VI** reca disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento. In particolare:

- a. **l'articolo 41**, recante disposizioni finali e finanziarie, prevede:
  - al comma 1, un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, a favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficia delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, rispettivamente di 250, 350 o 450 euro lordi in base al ruolo di riferimento;
  - al comma 2, l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in tema di monitoraggio della spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
- b. **l'articolo 42** reca alcune abrogazioni per motivi di coordinamento con le modifiche dell'articolo 2138 del decreto legislativo n. 66/2010;
- c. **l'articolo 43** reca la copertura finanziaria delle disposizioni previste dal presente decreto.